

# GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA



PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 27 settembre 2025

SI PUBBLICA TUTTI I  
GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA  
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO  
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima, oltre alla Serie Generale, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:**

- 1<sup>a</sup> Serie speciale: Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)
- 2<sup>a</sup> Serie speciale: Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)
- 3<sup>a</sup> Serie speciale: Regioni (pubblicata il sabato)
- 4<sup>a</sup> Serie speciale: Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)
- 5<sup>a</sup> Serie speciale: Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda, "Foglio delle inserzioni," è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato**

## AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale*, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: [gazzettaufficiale@giustiziacert.it](mailto:gazzettaufficiale@giustiziacert.it), curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: [gazzettaufficiale@giustizia.it](mailto:gazzettaufficiale@giustizia.it)

## SOMMARIO

### DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 7 agosto 2025.

Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012 e successive modificazioni, recante: «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri». (25A05251) ..... Pag. 1

### DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

DECRETO 19 settembre 2025.

Conferma dell'incarico al Consorzio per la tutela dei vini DOP Brindisi e DOP Squinzano a svolgere le funzioni di promozione, valorizzazione, vigilanza, tutela, informazione del consumatore e cura generale degli interessi, di cui all'articolo 41, commi 1 e 4, della legge 12 dicembre 2016, n. 238, relative alle DOP «Brindisi» e «Squinzano». (25A05252) ..... Pag. 3

DECRETO 19 settembre 2025.

Riconoscimento del Consorzio di tutela del Cesanese di Olevano Romano e attribuzione dell'incarico a svolgere le funzioni di promozione, valorizzazione, tutela, vigilanza, informazione del consumatore e cura generale degli interessi di cui all'articolo 41, commi 1 e 4, della legge 12 dicembre 2016, n. 238, per la DOP «Cesanese di Olevano Romano» o «Olevano Romano». (25A05253) Pag. 5


Ministero dell'economia e delle finanze

DECRETO 1° settembre 2025.

Contingente, modalità di cessione e ricavi di vendita della moneta in rame da 5 euro celebrativa delle «Capitali italiane della cultura: Agrigento», in versione *fior di conio*, millesimo 2025. (25A05315) ..... Pag. 7

DECRETO 1° settembre 2025.

Contingente, modalità di cessione e ricavi di vendita della moneta in cupronichel da 5 euro dedicata alla Serie «Cultura enogastronomica italiana - Barolo e Cioccolato - Piemonte», in versione *fior di conio* con elementi colorati, millesimo 2025. (25A05316) ..... Pag. 9



DECRETO 1° settembre 2025.

**Rideterminazione dei contingenti dei prodotti numismatici della Repubblica italiana, millesimo 2023.** (25A05317) ..... *Pag.* 10

**Ministero delle infrastrutture e dei trasporti**

DECRETO 22 settembre 2025.

**Disposizioni di applicazione del decreto 2 agosto 2005, n. 198, in materia di autorizzazioni internazionali al trasporto di merci su strada.** (25A05277) ..... *Pag.* 13

**Presidenza del Consiglio dei ministri**

COMMISSARIO STRAORDINARIO ALLA RICOSTRUZIONE NEL TERRITORIO DELLE REGIONI EMILIA-ROMAGNA, TOSCANA E MARCHE

ORDINANZA 7 settembre 2025.

**Disciplina dei contributi per la delocalizzazione degli immobili a uso residenziale.** (Ordinanza n. 53/2025). (25A05218) ..... *Pag.* 32

**ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI**

**Agenzia italiana del farmaco**

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Augmentin». (25A05153) ..... *Pag.* 38

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Imodium» (25A05154) . . . *Pag.* 39

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Dulcolax». (25A05155). *Pag.* 39

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Tavor» (25A05156). . . *Pag.* 40

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Fluimucil antibiotico». (25A05157) ..... *Pag.* 40

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Olimel» (25A05158). ..... *Pag.* 42

**Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica**

Adozione del piano antincendio boschivo, con periodo di validità 2024-2028, Parco nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni. (25A05219). . . *Pag.* 42

**Ministero del lavoro e delle politiche sociali**

Adeguamento delle sanzioni amministrative previste dall'art. 10 della legge 29 marzo 1985, n. 113 che disciplina il collocamento dei centralinisti telefonici non vedenti. (25A05211) ..... *Pag.* 43



## DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 7 agosto 2025.

**Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012 e successive modificazioni, recante: «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri».**

### IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e successive modificazioni;

Visto l'art. 8, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 543, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 639;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante ordinamento della Presidenza del Consiglio, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni;

Visto, in particolare, l'art. 7, commi 1, 2 e 3, del predetto decreto n. 303 del 1999, secondo cui il Presidente del Consiglio dei ministri individua, con propri decreti, le aree funzionali omogenee da affidare alle strutture in cui si articola il Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei ministri ed indica, per tali strutture e per quelle di cui si avvalgono Ministri o Sottosegretari di Stato da lui delegati, il numero massimo degli uffici e dei servizi, restando l'organizzazione interna delle strutture medesime affidata alle determinazioni del segretario generale o dei Ministri e Sottosegretari delegati, secondo le rispettive competenze;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 aprile 2024, concernente la disciplina dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, concernente l'ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri, e successive modificazioni, e in particolare gli articoli 14 e 16, relativi rispettivamente al Dipartimento della funzione pubblica e al Dipartimento per le pari opportunità;

Visto il decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 2025, n. 69 recante «Disposizioni urgenti in materia di reclutamento e funzionalità delle pubbliche amministrazioni»;

Visto in particolare l'art. 7, comma 1, del predetto decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, ai sensi del quale: «Al fine di corrispondere alle urgenti necessità di rafforzamento delle attività della Commissione per l'attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni (RIPAM), entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la Presidenza del Consiglio dei ministri provvede, nell'ambito della sua autonomia, alla riorgan-

nizzazione del Dipartimento della funzione pubblica prevedendo l'istituzione di un ufficio, articolato in due servizi, con conseguente incremento della dotazione organica della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché di un contingente costituito da non più di 30 unità di personale non dirigenziale, di cui quindici assunte attraverso procedure concorsuali pubbliche o mediante utilizzo di graduatorie vigenti e quindici scelte nell'ambito del personale appartenente ai ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri o di altre pubbliche amministrazioni, collocato in posizione di comando, aspettativa, fuori ruolo o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti di appartenenza, con conseguente incremento del contingente del personale di prestito. All'atto del collocamento fuori ruolo del personale di cui al primo periodo è reso indisponibile nella dotazione organica delle amministrazioni di provenienza, per tutta la durata del collocamento fuori ruolo, un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario. Il personale non dirigenziale scelto dai ruoli di amministrazioni diverse dai Ministeri mantiene il trattamento economico fondamentale dell'amministrazione di appartenenza con oneri a carico della stessa. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 1.663.105 euro per l'anno 2025 e a 2.494.656 euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 613, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.»;

Visto altresì l'art. 7, comma 4, del predetto decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, ai sensi del quale: «Al fine di corrispondere alle urgenti necessità di rafforzamento delle attività di indirizzo e coordinamento svolte dal Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri, quale meccanismo equivalente, con riguardo agli interventi di prevenzione sociale del fenomeno della tratta degli esseri umani e di assistenza delle relative vittime nonché di programmazione delle risorse finanziarie in ordine ai programmi di assistenza e di integrazione sociale concernenti tale fenomeno, assicurando un adeguato monitoraggio del fenomeno stesso, in coerenza con la normativa dell'Unione europea in materia di potenziamento della lotta contro la tratta di esseri umani, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la Presidenza del Consiglio dei ministri provvede, nell'ambito della propria autonomia, alla riorganizzazione del Dipartimento per le pari opportunità, prevedendo l'istituzione di un ufficio, articolato in due servizi, con conseguente incremento della dotazione organica della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché di un contingente di personale non dirigenziale, in aggiunta a quello appartenente ai ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri, costituito da non più di sei unità di personale scelte nell'ambito del personale appartenente ai ruoli di altre pubbliche amministrazioni, collocate in posizione di comando, aspettativa, fuori ruolo o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti di appartenenza con conseguente incremento del contingente del personale di prestito. All'atto del collocamento fuori ruolo del personale di cui al primo periodo è reso indisponibile nella dotazione organica delle amministrazioni di provenienza, per tutta la durata del collocamento fuori ruolo, un numero di posti equivalente



dal punto di vista finanziario. Il personale non dirigenziale scelto dai ruoli di amministrazioni diverse dai Ministeri mantiene il trattamento economico fondamentale dell'amministrazione di appartenenza con oneri a carico della stessa. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 614.954 euro per l'anno 2025 e a 819.937 euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 613, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 ottobre 2022, con il quale al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, dottor Alfredo Mantovano, è stata delegata la firma dei decreti, degli atti e dei provvedimenti di competenza del Presidente del Consiglio dei ministri, a esclusione di quelli che richiedono una preventiva deliberazione del Consiglio dei ministri e di quelli relativi alle attribuzioni di cui all'art. 5 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Ritenuto necessario adeguare l'organizzazione interna del Dipartimento della funzione pubblica e del Dipartimento per le pari opportunità di cui agli articoli 14 e 16 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012 e successive modificazioni alla luce di quanto disposto dall'art. 7, del decreto-legge n. 25 del 2025, come convertito dalla legge n. 69 del 2025;

Informate le organizzazioni sindacali;

Decreta:

Art. 1.

*Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012 e successive modificazioni, recante Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri*

1. Al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'art. 5, comma 5, le parole: «tre ulteriori unità» sono sostituite dalle seguenti parole: «due ulteriori unità»;

b) all'art. 14:

1. alla fine del comma 2 è aggiunto il seguente periodo:

«Il Dipartimento svolge, altresì, i compiti necessari a favorire il rafforzamento delle attività della Commissione per l'attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni (RIPAM), ai sensi dell'art. 7, comma 1, del decreto – legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 2025, n. 69»;

2. il comma 4 è sostituito dal seguente comma:

«4. Il Dipartimento si articola in non più di dieci Uffici e in non più di ventidue servizi, ivi compreso l'Ispettorato per la funzione pubblica».

c) all'art. 16:

1. al comma 1, le parole: «della violenza sessuale e di genere» sono sostituite dalle seguenti: «della violenza nei confronti delle donne e della violenza domestica»;

2. dopo il comma 1 è aggiunto il seguente comma:

«1-bis. Con riferimento al fenomeno della tratta degli esseri umani, il Dipartimento svolge i compiti necessari a favorire il rafforzamento delle attività di indiriz-

zo e coordinamento svolte dal medesimo Dipartimento, quale meccanismo equivalente, con riguardo agli interventi di prevenzione sociale del fenomeno e di assistenza delle relative vittime nonché di programmazione delle risorse finanziarie in ordine ai programmi di assistenza e di integrazione sociale concernenti tale fenomeno, assicurando un adeguato monitoraggio del fenomeno stesso, in coerenza con la normativa dell'Unione europea in materia di potenziamento della lotta contro la tratta di esseri umani, ai sensi dell'articolo 7, comma 4 del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 2025, n. 69.»;

3. al comma 2 le parole: «nelle materie di cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «nelle materie di cui ai commi 1e1-bis».

4. il comma 3 è sostituito dal seguente comma:

«3. Il Dipartimento si articola in non più di tre uffici e in non più di cinque servizi.».

d) all'art. 34 il comma 3 è sostituito dal seguente comma:

«3. Il Dipartimento si articola in non più di quattro uffici e non più di dieci servizi.».

Art. 2.

*Disposizioni finali e oneri*

1. Entro trenta giorni dalla registrazione del presente provvedimento da parte della Corte dei conti, sono adottati i decreti di organizzazione interna delle strutture generali di cui al presente decreto.

2. L'attuale organizzazione del Dipartimento della funzione pubblica, del Dipartimento per le pari opportunità e del Dipartimento per il personale resta ferma sino all'entrata in vigore dei decreti di organizzazione interna di cui al comma 1.

3. Con separato provvedimento sono modificate le dotazioni organiche della Presidenza del Consiglio dei ministri.

4. Agli oneri derivanti dal presente decreto, con riferimento alle modifiche apportate agli articoli 14 e 16 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, pari 2.278.059 euro per l'anno 2025 e a 3.314.593 euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'art. 1, comma 613, della legge 30 dicembre 2021, n. 234. Dalle modifiche dell'art. 5 e dell'art. 34 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012 non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.


Roma, 7 agosto 2025

*p. Il Presidente  
del Consiglio dei ministri  
Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza  
del Consiglio dei ministri*

MANTOVANO

*Registrato alla Corte dei conti il 15 settembre 2025  
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri,  
del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e  
della cooperazione internazionale, reg. n. 2440*

25A05251



# DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

## MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE

DECRETO 19 settembre 2025.

**Conferma dell'incarico al Consorzio per la tutela dei vini DOP Brindisi e DOP Squinzano a svolgere le funzioni di promozione, valorizzazione, vigilanza, tutela, informazione del consumatore e cura generale degli interessi, di cui all'articolo 41, commi 1 e 4, della legge 12 dicembre 2016, n. 238, relative alle DOP «Brindisi» e «Squinzano».**

IL DIRIGENTE DELLA PQA I  
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE  
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE

Visto il regolamento (UE) n. 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 aprile 2024, relativo alle indicazioni geografiche dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli, nonché alle specialità tradizionali garantite e alle indicazioni facoltative di qualità per i prodotti agricoli, che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) n. 2019/787 e (UE) n. 2019/1753 e che abroga il regolamento (UE) n. 1151/2012;

Visto in particolare l'art. 22 del regolamento (UE) n. 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 aprile 2024, che istituisce il registro delle indicazioni geografiche protette di vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli dell'Unione;

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;

Visto in particolare la Parte II, Titolo II, capo I, sezione 2, del citato regolamento (UE) n. 1308/2013, recante norme sulle denominazioni di origine, le indicazioni geografiche e le menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo;

Visto il regolamento delegato (UE) n. 2019/33 della Commissione del 17 ottobre 2018, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le restrizioni dell'uso, le modifiche del disciplinare di produzione, la cancellazione della protezione nonché l'etichettatura e la presentazione;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 2019/34 della Commissione del 17 ottobre 2018, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le

modifiche del disciplinare di produzione, il registro dei nomi protetti, la cancellazione della protezione nonché l'uso dei simboli e del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un idoneo sistema di controlli;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche ed in particolare l'art. 16, comma 1, lettera d);

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, coordinato con la legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», con il quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha assunto la denominazione di Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 ottobre 2023, n. 178, recante: «Riorganizzazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, a norma dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74»;

Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste del 31 gennaio 2024, n. 0047783, recante individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e definizione delle attribuzioni e relativi compiti;

Vista la direttiva del Ministro 29 gennaio 2025, n. 38839, registrata dalla Corte dei conti al n. 193 in data 16 febbraio 2025, recante gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione per il 2025;

Vista la direttiva dipartimentale 4 marzo 2025, n. 99324, registrata dall'Ufficio centrale di bilancio al n. 195 in data 4 marzo 2025, per l'attuazione degli obiettivi definiti dalla «Direttiva recante gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione per l'anno 2025» del 29 gennaio 2025, rientranti nella competenza del Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 179/2019;

Vista la direttiva direttoriale 11 marzo 2025, n. 112479, registrata all'Ufficio centrale di bilancio in data 16 marzo 2025, al n. 228, con la quale vengono assegnati gli obiettivi ai titolari degli uffici dirigenziali di livello non generale della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare, in coerenza con le priorità politiche individuate nella direttiva del Ministro 29 gennaio 2025, n. 38839, nonché dalla direttiva dipartimentale 4 marzo 2025, n. 99324;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 21 dicembre 2023, registrato alla Corte dei conti in data 16 gennaio 2024, n. 68, concernente il conferimento al dott. Marco Lupo dell'incarico di Capo del Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica;



Visto il decreto di incarico di funzione dirigenziale di livello generale conferito, ai sensi dell'art. 19, comma 4, del decreto legislativo n. 165/2001, alla dott.ssa Eleonora Iacovoni, del 7 febbraio 2024 del Presidente del Consiglio dei ministri, registrato dall'Ufficio centrale di bilancio al n. 116, in data 23 febbraio 2024, ai sensi del decreto legislativo n. 123 del 30 giugno 2011 dell'art. 5, comma 2, lettera d);

Visto il decreto del direttore della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare del 30 aprile 2024, n. 193350, registrato dalla Corte dei conti il 4 giugno 2024, n. 999, con il quale è stato conferito al dott. Pietro Gasparri l'incarico di direttore dell'Ufficio PQA I della Direzione generale della qualità certificata e tutela indicazioni geografiche prodotti agricoli, agroalimentari e vitivinicoli e affari generali della Direzione;

Vista la legge 12 dicembre 2016, n. 238, recante «Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino»;

Visto in particolare l'art. 41 della legge 12 dicembre 2016, n. 238, relativo ai consorzi di tutela per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche protette dei vini;

Visto il decreto ministeriale 18 luglio 2018, recante disposizioni generali in materia di costituzione e riconoscimento dei consorzi di tutela per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche dei vini;

Visto il decreto ministeriale del 6 dicembre 2021, recante le disposizioni nazionali applicative dei regolamenti (UE) n. 1308/2013, n. 33/2019 e n. 34/2019 e della legge n. 238/2016, concernenti la procedura per la presentazione e l'esame delle domande di protezione delle DOP, delle IGP, delle menzioni tradizionali dei prodotti vitivinicoli, delle domande di modifica dei disciplinari di produzione e delle menzioni tradizionali e per la cancellazione della protezione;

Visto il decreto dipartimentale 12 maggio 2010, n. 7422, recante disposizioni generali in materia di verifica delle attività attribuite ai consorzi di tutela ai sensi dell'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 e dell'art. 17 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61;

Viste le linee guida per la predisposizione del programma di vigilanza emanate dall'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agro-alimentari, con la nota circolare prot. n. 17898 del 18 ottobre 2018;

Visto il decreto dipartimentale dell'11 febbraio 2025, recante la procedura per il riconoscimento degli agenti vigilatori dei consorzi di tutela delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli, dei vini e delle bevande spiritose;

Visto il decreto ministeriale 6 giugno 2019, n. 40689, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 147 del 25 giugno 2019, con il quale è stato riconosciuto il Consorzio per la tutela dei vini DOP Brindisi e DOP Squinzano ed attribuito per un triennio al citato consorzio di tutela l'incarico a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi relativi alle DOP «Brindisi» e «Squinzano»;

Visto l'art. 3 del citato decreto dipartimentale 12 maggio 2010, n. 7422, che individua le modalità per la verifica della sussistenza del requisito della rappresentatività, effettuata con cadenza triennale, dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;

Considerato inoltre che lo statuto del Consorzio per la tutela dei vini DOP Brindisi e DOP Squinzano, deve ottemperare alle disposizioni di cui alla legge n. 238 del 2016 ed al decreto ministeriale 18 luglio 2018;

Considerato che nel citato statuto il Consorzio per la tutela dei vini DOP Brindisi e DOP Squinzano richiede il conferimento dell'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 41, commi 1 e 4, della legge 12 dicembre 2016, n. 238, per le DOP «Brindisi» e «Squinzano»;

Considerato che il Consorzio per la tutela dei vini DOP Brindisi e DOP Squinzano ha dimostrato la rappresentatività di cui ai commi 1 e 4 dell'art. 41 della legge n. 238 del 2016, per le DOP «Brindisi» e «Squinzano». Tale verifica è stata eseguita sulla base delle attestazioni rilasciate con la nota prot. n. 1544/2025 del 15 settembre 2025 (prot. Masaf n. 450920/2025), dall'organismo di controllo, Rina Agrifood S.p.a., autorizzato a svolgere l'attività di controllo sulle citate denominazioni;

Ritenuto pertanto necessario procedere alla conferma dell'incarico al Consorzio per la tutela dei vini DOP Brindisi e DOP Squinzano a svolgere le funzioni di promozione, valorizzazione, vigilanza, tutela, informazione del consumatore e cura generale degli interessi, di cui all'art. 41, commi 1 e 4, della legge n. 238 del 2016, per le denominazioni «Brindisi» e «Squinzano»;

Decreta:

#### *Articolo unico*

1. È confermato per un triennio, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto, l'incarico concesso con il decreto ministeriale 6 giugno 2019, n. 40689, al Consorzio per la tutela dei vini DOP Brindisi e DOP Squinzano, con sede legale in Brindisi, via Bastioni Carlo V n. 4, a svolgere le funzioni di promozione, valorizzazione, vigilanza, tutela, informazione del consumatore e cura generale degli interessi, di cui all'art. 41, commi 1 e 4, della legge n. 238 del 2016, sulle DOP «Brindisi» e «Squinzano».


2. Il predetto incarico, che comporta l'obbligo di rispettare le prescrizioni previste nel presente decreto e nel decreto ministeriale 6 giugno 2019, n. 40689, può essere sospeso con provvedimento motivato ovvero revocato in caso di perdita dei requisiti previsti dalla legge n. 238 del 2016 e dal decreto ministeriale 18 luglio 2018.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 19 settembre 2025

*Il dirigente:* GASPARRI

25A05252



DECRETO 19 settembre 2025.

**Riconoscimento del Consorzio di tutela del Cesanese di Olevano Romano e attribuzione dell'incarico a svolgere le funzioni di promozione, valorizzazione, tutela, vigilanza, informazione del consumatore e cura generale degli interessi di cui all'articolo 41, commi 1 e 4, della legge 12 dicembre 2016, n. 238, per la DOP «Cesanese di Olevano Romano» o «Olevano Romano».**

IL DIRIGENTE DELLA PQA I  
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE  
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE

Visto il regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 aprile 2024, relativo alle indicazioni geografiche dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli, nonché alle specialità tradizionali garantite e alle indicazioni facoltative di qualità per i prodotti agricoli, che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) 2019/787 e (UE) 2019/1753 e che abroga il regolamento (UE) n. 1151/2012;

Visto in particolare l'art. 22 del regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 aprile 2024, che istituisce il registro delle indicazioni geografiche protette di vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli dell'Unione;

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;

Visto in particolare la Parte II, Titolo II, Capo I, Sezione 2, del citato regolamento (UE) n. 1308/2013, recante norme sulle denominazioni di origine, le indicazioni geografiche e le menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo;

Visto il regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione del 17 ottobre 2018 che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le restrizioni dell'uso, le modifiche del disciplinare di produzione, la cancellazione della protezione nonché l'etichettatura e la presentazione;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2019/34 della Commissione del 17 ottobre 2018 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le modifiche del disciplinare di produzione, il registro dei nomi protetti, la cancellazione della protezione nonché l'uso dei simboli, e del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un idoneo sistema di controlli;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche ed in particolare l'art. 16, comma 1, lettera d);

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, coordinato con la legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», con il quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha assunto la denominazione di Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 ottobre 2023, n. 178, recante: «Riorganizzazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, a norma dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74»;

Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste del 31 gennaio 2024, n. 0047783, recante individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e definizione delle attribuzioni e relativi compiti;

Vista la direttiva del Ministro 29 gennaio 2025, n. 38839, registrata dalla Corte dei conti al n. 193 in data 16 febbraio 2025, recante gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione per il 2025;


Vista la direttiva dipartimentale 4 marzo 2025, n. 99324, registrata dall'Ufficio centrale di bilancio al n. 195 in data 4 marzo 2025, per l'attuazione degli obiettivi definiti dalla «Direttiva recante gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione per l'anno 2025» del 29 gennaio 2025, rientranti nella competenza del Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 179/2019;

Vista la direttiva direttoriale 11 marzo 2025, n. 112479, registrata all'Ufficio centrale di bilancio in data 16 marzo 2025 al n. 228, con la quale vengono assegnati gli obiettivi ai titolari degli uffici dirigenziali di livello non generale della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare, in coerenza con le priorità politiche individuate nella direttiva del Ministro 29 gennaio 2025, n. 38839, nonché dalla direttiva dipartimentale 4 marzo 2025, n. 99324;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 21 dicembre 2023, registrato alla Corte dei conti in data 16 gennaio 2024, n. 68, concernente il conferimento al dott. Marco Lupo dell'incarico di Capo del Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica;

Visto il decreto di incarico di funzione dirigenziale di livello generale conferito, ai sensi dell'art. 19, comma 4, del decreto legislativo n. 165/2001, alla dott.ssa Eleonora Iacovoni, del 7 febbraio 2024 del Presidente del Consiglio dei ministri, registrato dall'Ufficio centrale di bilancio al n. 116, in data 23 febbraio 2024, ai sensi del decreto legislativo n. 123 del 30 giugno 2011 dell'art. 5, comma 2, lettera d);

Visto il decreto del direttore della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare del 30 aprile 2024, n. 193350, registrato dalla Corte dei conti il 4 giugno 2024, n. 999, con il quale è stato conferito al dott. Pietro Gasparri l'incarico di direttore dell'Ufficio PQA I della Direzione generale della qualità certificata



e tutela indicazioni geografiche prodotti agricoli, agro-alimentari e vitivinicoli e affari generali della Direzione;

Vista la legge 12 dicembre 2016, n. 238, recante disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino;

Visto il decreto ministeriale 18 luglio 2018, recante disposizioni generali in materia di costituzione e riconoscimento dei consorzi di tutela per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche dei vini;

Visto il decreto ministeriale del 6 dicembre 2021, recante le disposizioni nazionali applicative dei regolamenti (UE) n. 1308/2013, n. 33/2019 e n. 34/2019 e della legge n. 238/2016, concernenti la procedura per la presentazione e l'esame delle domande di protezione delle DOP, delle IGP, delle menzioni tradizionali dei prodotti vitivinicoli, delle domande di modifica dei disciplinari di produzione e delle menzioni tradizionali e per la cancellazione della protezione;

Visto il decreto dipartimentale 12 maggio 2010, n. 7422, recante disposizioni generali in materia di verifica delle attività attribuite ai consorzi di tutela ai sensi dell'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 e dell'art. 17 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61;

Visto il decreto dipartimentale dell'11 febbraio 2025, recante la procedura per il riconoscimento degli agenti vigilatori dei consorzi di tutela delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli, dei vini e delle bevande spiritose;

Viste le linee guida per la predisposizione del programma di vigilanza emanate dall'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agro-alimentari, con la nota circolare prot. n. 17898 del 18 ottobre 2018;

Vista l'istanza presentata dal Consorzio di tutela del Cesanese di Olevano Romano, con sede legale in Olevano Romano (RM), via 6 Giugno n. 42, intesa ad ottenere il riconoscimento ai sensi dell'art. 41, comma 1, della legge 12 dicembre 2016, n. 238 ed il conferimento dell'incarico di cui al comma 1 e 4 dell'art. 41 della citata legge per la DOP «Cesanese di Olevano Romano» o «Olevano Romano»;

Considerato che la denominazione «Cesanese di Olevano Romano» o «Olevano Romano», è stata riconosciuta a livello nazionale ai sensi della legge n. 238/2016 e che è una denominazione iscritta nel registro delle indicazioni geografiche protette dell'Unione ai sensi dell'art. 22 del regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 aprile 2024;

Verificata la conformità dello statuto del Consorzio di tutela del Cesanese di Olevano Romano, alle prescrizioni della legge 12 dicembre 2016, n. 238 e del decreto ministeriale 18 luglio 2018;

Considerato che il Consorzio di tutela del Cesanese di Olevano Romano, ha dimostrato la rappresentatività di cui al comma 1 e 4 dell'art. 41 della legge n. 238/2016 per la DOP «Cesanese di Olevano Romano» o «Olevano Romano». Tale verifica è stata eseguita sulla base delle attestazioni rilasciate dall'organismo di controllo, Rina Agrifood S.p.a., con la nota n. 1430/2025 del 22 agosto 2025 (prot. Masaf n. 412940/2025), autorizzato a svolgere l'attività di controllo sulla denominazione citata;

Ritenuto pertanto necessario procedere al riconoscimento del Consorzio di tutela del Cesanese di Olevano Romano, ai sensi dell'art. 41, comma 1, della legge 12 dicembre 2016, n. 238 ed al conferimento dell'incarico a svolgere le funzioni di promozione, valorizzazione, tutela, vigilanza, informazione del consumatore e cura generale degli interessi di cui al citato art. 41, comma 1 e 4 sulla DOP «Cesanese di Olevano Romano» o «Olevano Romano»;

Decreta:

Art. 1.

1. Il Consorzio di tutela del Cesanese di Olevano Romano è riconosciuto ai sensi dell'art. 41, comma 1, della legge 12 dicembre 2016, n. 238 ed è incaricato di svolgere le funzioni previste dall'art. 41, comma 1 e 4 della citata legge per la DOP «Cesanese di Olevano Romano» o «Olevano Romano». Tale denominazione risulta iscritta nel registro delle indicazioni geografiche protette dell'Unione ai sensi dell'art. 22 del regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 aprile 2024.

Art. 2.

1. Lo statuto del Consorzio di tutela del Cesanese di Olevano Romano, con sede legale in Olevano Romano (RM), via 6 Giugno n. 42, è conforme alle prescrizioni della legge 12 dicembre 2016, n. 238 e del decreto ministeriale 18 luglio 2018.

2. Gli atti del consorzio, dotati di rilevanza esterna, contengono gli estremi del presente decreto di riconoscimento sia al fine di distinguerlo da altri enti, anche non consortili, aventi quale scopo sociale la tutela dei propri associati, sia per rendere evidente che lo stesso è l'unico soggetto incaricato dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, allo svolgimento delle funzioni di cui all'art. 41, comma 1 e 4, della legge n. 238/2016 per la DOP «Cesanese di Olevano Romano» o «Olevano Romano».


Art. 3.

1. Il Consorzio di tutela del Cesanese di Olevano Romano non può modificare il proprio statuto e gli eventuali regolamenti interni senza il preventivo assenso del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

Art. 4.

1. L'incarico conferito con il presente decreto ha durata di tre anni a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto stesso.

2. L'incarico di cui all'art. 1 del presente decreto comporta l'obbligo delle prescrizioni previste nel presente decreto e può essere sospeso con provvedimento motivato ovvero revocato in caso di perdita dei requisiti previsti dalla legge n. 238/2016 e dal decreto ministeriale 18 luglio 2018.



3. L'incarico di cui al citato art. 1 del presente decreto è automaticamente revocato qualora la Commissione europea decida la cancellazione della protezione, ai sensi dell'art. 25, del regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 aprile 2024.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 19 settembre 2025

*Il dirigente:* GASPARRI

25A05253

## MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 1° settembre 2025.

**Contingente, modalità di cessione e ricavi di vendita della moneta in rame da 5 euro celebrativa delle «Capitali italiane della cultura: Agrigento», in versione *fior di conio*, millesimo 2025.**

IL DIRIGENTE GENERALE DELLA DIREZIONE I  
DEL DIPARTIMENTO DELL'ECONOMIA

Vista la legge 13 luglio 1966, n. 559, recante: «Nuovo ordinamento dell'Istituto Poligrafico dello Stato»;

Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, che prevede la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;

Vista la legge 20 aprile 1978, n. 154, concernente la costituzione della sezione Zecca nell'ambito dell'Istituto Poligrafico dello Stato;

Visto il decreto legislativo 21 aprile 1999, n. 116, recante: «Riordino dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ai fini della sua trasformazione in società per azioni, a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Vista la deliberazione del C.I.P.E. del 2 agosto 2002, n. 59, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 244 del 17 ottobre 2002, con la quale l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, a decorrere dalla predetta data del 17 ottobre 2002, è stato trasformato in società per azioni;

Visto l'art. 87, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, concernente la coniazione e l'emissione di monete per collezionisti in euro;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2019, n. 103, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze» e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 luglio 2023, n. 125 «Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2019, n. 103, concernente l'organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze»;

Visto, in particolare, l'art. 1, comma 1, del suddetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 luglio 2023, n. 125, il quale ha istituito nel Ministero dell'economia e delle finanze il Dipartimento dell'economia, le cui competenze sono stabilite dall'art. 6-bis («Competenze del Dipartimento dell'economia»), introdotto nel citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2019, n. 103;

Considerato che il suddetto art. 6-bis, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2019, n. 103, attribuisce al Dipartimento dell'economia la competenza in materia di interventi finanziari in economia, partecipazioni societarie dello Stato e valorizzazione del patrimonio pubblico e, a tal fine, provvede, tra l'altro, nell'area tematica della monetazione;

Vista la nota prot. n. 251 del 3 gennaio 2025, con cui l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a. ha comunicato che il suo consiglio di amministrazione nella seduta del 17 dicembre 2024, su proposta della Commissione dei prezzi, di cui all'art. 8 della suddetta legge n. 154/1978, ha approvato i compensi da riconoscere all'Istituto medesimo per la produzione e la vendita della monetazione per numismatici in euro, millesimo 2025;

Vista la nota del direttore generale dell'economia dell'8 gennaio 2025, prot. n. 1057/2025, concernente i prezzi di vendita delle monete per collezionisti, millesimo 2025;

Visto il decreto del direttore generale dell'economia del 20 novembre 2024, prot. MEF-DT-DE n. 104095/2024, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale, n. 294 del 16 dicembre 2024, che ha autorizzato l'emissione e il corso legale della moneta in rame da 5 euro celebrativa delle «Capitali italiane della Cultura: Agrigento», in versione *fior di conio*, millesimo 2025;

Visti, in particolare, gli articoli 2 e 3 del citato decreto del 20 novembre 2024, concernenti, rispettivamente, le caratteristiche tecniche ed artistiche della suddetta moneta in rame;

Visto, in particolare, l'art. 4 del suddetto decreto del 20 novembre 2024, che ha stabilito il corso legale della citata moneta a decorrere dal 1° gennaio 2025;

Ritenuto di dover determinare il contingente, nonché disciplinare le prenotazioni e la distribuzione della suddetta moneta in rame da 5 euro, in versione *fior di conio*, millesimo 2025;

Ritenuto di dover stabilire i ricavi di cui all'art. 8 del suddetto decreto-legge 8 gennaio 1996, n. 6, convertito nella legge 6 marzo 1996, n. 110, che l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a. deve versare al Ministero dell'economia e delle finanze a fronte della cessione della suddetta moneta;

Decreta:

Art. 1.

La moneta in rame da 5 euro celebrativa delle «Capitali italiane della Cultura: Agrigento», in versione *fior di conio*, millesimo 2025, avente le caratteristiche di cui al decreto del direttore generale dell'economia del 20 no-



vembre 2024, prot. MEF-DT-DE n. 104095/2024, indicato nelle premesse, confezionata in apposito contenitore, sarà disponibile dal 23 settembre 2025.

#### Art. 2.

Il contingente, in valore nominale, della suddetta moneta in rame da 5 euro celebrativa delle «Capitali italiane della Cultura: Agrigento», in versione *fior di conio*, millesimo 2025, è stabilito in euro 20.000,00, pari a 4.000 esemplari.

#### Art. 3.

Gli enti, le associazioni, i privati italiani o stranieri possono acquistare le suddette monete entro il 23 marzo 2026.

Le modalità di acquisto e di pagamento delle citate monete sono di seguito descritte:

*on-line* su [www.shop.ipzs.it](http://www.shop.ipzs.it)

direttamente presso i punti vendita dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a., con pagamento in contanti, nei limiti previsti dalla legge, oppure tramite POS;

presso gli spazi espositivi del Poligrafico in occasione di eventi o mostre del settore;

mediante richiesta d'acquisto, da inviare via e-mail all'indirizzo [protocollo@ipzs.it](mailto:protocollo@ipzs.it) riservata alle società, pubbliche amministrazioni, fondazioni, nonché a tutti i soggetti pubblici o privati, compresi gli enti e le società ad essi collegati, cui la moneta è dedicata;

il pagamento - salvo specifici accordi di consegna in «conto vendita» che potranno essere sottoscritti dal Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a. con i soggetti cui è dedicata la moneta - dovrà essere effettuato anticipatamente tramite bonifico bancario intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a., ad eccezione delle pubbliche amministrazioni che, ai sensi del decreto legislativo n. 192/2012, pagheranno a trenta giorni dalla data di ricevimento della fattura;

mediante richiesta d'acquisto, da inviare via e-mail all'indirizzo [protocollo@ipzs.it](mailto:protocollo@ipzs.it) per gli ordini i cui quantitativi rientrino nelle fasce di sconto sottoindicate.

Le spese di spedizione sono a carico del destinatario, salvo condizioni specifiche previste nel sito [www.shop.ipzs.it](http://www.shop.ipzs.it)

Qualora le richieste eccedano le disponibilità, si procederà al riparto proporzionale.

Il Poligrafico può riservare una quota del contingente per la distribuzione presso i propri punti vendita, in occasione di mostre o eventi e per le necessità della pubblica amministrazione.

Per le richieste di informazioni e chiarimenti, si indicano i seguenti riferimenti:

numero verde IPZS: 800864035;

e-mail: [informazioni@ipzs.it](mailto:informazioni@ipzs.it)

internet: [www.shop.ipzs.it/contact](http://www.shop.ipzs.it/contact)

Le suddette monete sono cedute applicando uno sconto, rispetto al prezzo IVA inclusa, dell'8% per ordini a partire da 100 unità e del 15% per ordini da 500 unità. I prezzi di vendita al pubblico, esclusa IVA, per acquisti unitari di monete, sono così distinti:

da	1	a	99	unità	€ 37,79
da	100	a	499	unità	€ 34,84
da	500			unità	€ 32,25

#### Art. 4.

L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a. versa sul conto corrente infruttifero n. 20708, in essere presso la Banca d'Italia - Tesoreria centrale dello Stato - via dei Mille n. 52, Roma, denominato «Cassa speciale per le monete ed i biglietti a debito dello Stato - Sezione monete - Conto numismatico» per ogni moneta in rame da 5 euro celebrativa delle «Capitali italiane della Cultura: Agrigento», in versione *fior di conio*, millesimo 2025, i seguenti importi:

la *royalty* di euro 0,76 per ogni moneta, per l'intero contingente di 4.000 esemplari, per un importo totale pari ad euro 3.040,00;

il valore nominale, pari ad euro 5,00, per ogni moneta venduta.

I versamenti suddetti devono essere effettuati entro il 31 luglio 2026.

#### Art. 5.

Il dirigente dell'Ufficio IX della Direzione I del Dipartimento dell'economia, con funzioni di cassiere speciale, con il concorso del dirigente dell'Ufficio VIII della medesima Direzione, con funzioni di controllore Capo, preleverà, dal conto corrente di cui all'art. 4 del presente decreto, un importo pari al valore nominale delle monete vendute da versare all'entrata del bilancio dello Stato con imputazione al Capo X - Capitolo 5010. La somma residua sarà versata, dal suddetto dirigente, all'entrata del bilancio dello Stato, Capo X - Capitolo 2382.

Il presente decreto sarà trasmesso per la comunicazione all'Ufficio centrale del bilancio.

#### Art. 6.


La Cassa speciale è autorizzata a consegnare, a titolo di «cauta custodia», i quantitativi di monete richiesti all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a. per consentirne la vendita.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° settembre 2025

*Il dirigente generale:* CICIANI

25A05315



DECRETO 1° settembre 2025.

**Contingente, modalità di cessione e ricavi di vendita della moneta in cupronichel da 5 euro dedicata alla Serie «Cultura enogastronomica italiana - Barolo e Cioccolato - Piemonte», in versione *fior di conio* con elementi colorati, millesimo 2025.**

IL DIRIGENTE GENERALE DELLA DIREZIONE I  
DEL DIPARTIMENTO DELL'ECONOMIA

Vista la legge 13 luglio 1966, n. 559, recante: «Nuovo ordinamento dell'Istituto Poligrafico dello Stato»;

Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, che prevede la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;

Vista la legge 20 aprile 1978, n. 154, concernente la costituzione della sezione Zecca nell'ambito dell'Istituto Poligrafico dello Stato;

Visto il decreto legislativo 21 aprile 1999, n. 116, recante: «Riordino dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ai fini della sua trasformazione in società per azioni, a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Vista la deliberazione del C.I.P.E. del 2 agosto 2002, n. 59, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 244 del 17 ottobre 2002, con la quale l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, a decorrere dalla predetta data del 17 ottobre 2002, è stato trasformato in società per azioni;

Visto l'art. 87, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, concernente la coniazione e l'emissione di monete per collezionisti in euro;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2019, n. 103, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze» e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 luglio 2023, n. 125 «Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2019, n. 103, concernente l'organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze»;

Visto, in particolare, l'art. 1, comma 1, del suddetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 luglio 2023, n. 125, il quale ha istituito nel Ministero dell'economia e delle finanze il Dipartimento dell'economia, le cui competenze sono stabilite dall'art. 6-bis («Competenze del Dipartimento dell'economia»), introdotto nel citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2019, n. 103;

Considerato che il suddetto art. 6-bis, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2019, n. 103 attribuisce al Dipartimento dell'economia la competenza in materia di interventi finanziari in economia, partecipazioni societarie dello Stato e valorizzazione del patrimonio pubblico e, a tal fine, provvede, tra l'altro, nell'area tematica della monetazione;

Vista la nota prot. n. 251 del 3 gennaio 2025, con cui l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a. ha comunicato che il suo consiglio di amministrazione nella seduta del 17 dicembre 2024, su proposta della Commissione dei prezzi, di cui all'art. 8 della suddetta legge n. 154/1978,

ha approvato i compensi da riconoscere all'istituto medesimo per la produzione e la vendita della monetazione per numismatici in euro, millesimo 2025;

Vista la nota del direttore generale dell'economia dell'8 gennaio 2025, prot. n. 1057/2025, concernente i prezzi di vendita delle monete per collezionisti, millesimo 2025;

Visto il decreto del direttore generale dell'economia del 22 novembre 2024, prot. MEF-DT-DE n. 104820/2024, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale, n. 295 del 17 dicembre 2024, che ha autorizzato l'emissione e il corso legale della moneta in cupronichel da 5 euro appartenente alla Serie «Cultura enogastronomica italiana - Barolo e Cioccolato - Piemonte», in versione *fior di conio* con elementi colorati, millesimo 2025;

Visti, in particolare, gli articoli 2 e 3 del citato decreto del 22 novembre 2024, concernenti, rispettivamente, le caratteristiche tecniche ed artistiche della suddetta moneta in cupronichel;

Visto, in particolare, l'art. 4 del suddetto decreto del 22 novembre 2024, che ha stabilito il corso legale della citata moneta a decorrere dal 1° gennaio 2025;

Ritenuto di dover determinare il contingente e disciplinare le prenotazioni e la distribuzione della suddetta moneta in cupronichel da 5 euro, in versione *fior di conio* con elementi colorati, millesimo 2025;

Ritenuto di dover stabilire i ricavi di cui all'art. 8 del suddetto decreto-legge 8 gennaio 1996, n. 6, convertito nella legge 6 marzo 1996, n. 110, che l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a. deve versare al Ministero dell'economia e delle finanze a fronte della cessione della suddetta moneta;

Decreta:

Art. 1.


La moneta in cupronichel da 5 euro dedicata alla Serie «Cultura enogastronomica italiana - Barolo e Cioccolato - Piemonte», in versione *fior di conio* con elementi colorati, millesimo 2025, avente le caratteristiche di cui al decreto del direttore generale dell'economia del 22 novembre 2024, prot. MEF-DT-DE n. 104820/2024, indicata nelle premesse, confezionata in apposito contenitore, sarà disponibile dall'8 ottobre 2025.

Art. 2.

Il contingente, in valore nominale, della suddetta moneta in cupronichel da 5 euro dedicata alla Serie «Cultura enogastronomica italiana - Barolo e Cioccolato - Piemonte», in versione *fior di conio* con elementi colorati, millesimo 2025, è stabilito in euro 30.000,00, pari a 6.000 esemplari.

Art. 3.

Gli enti, le associazioni, i privati italiani o stranieri possono acquistare le suddette monete entro l'8 aprile 2026.



Le modalità di acquisto e di pagamento delle citate monete sono di seguito descritte:

*on-line* su [www.shop.ipzs.it](http://www.shop.ipzs.it)

direttamente presso i punti vendita dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a., con pagamento in contanti, nei limiti previsti dalla legge, oppure tramite POS;

presso gli spazi espositivi del Poligrafico in occasione di eventi o mostre del settore;

mediante richiesta d'acquisto, da inviare via e-mail all'indirizzo [protocollo@ipzs.it](mailto:protocollo@ipzs.it) - riservata alle società, pubbliche amministrazioni, fondazioni, nonché a tutti i soggetti pubblici o privati, compresi gli enti e le società ad essi collegati, cui la moneta è dedicata;

il pagamento - salvo specifici accordi di consegna in «conto vendita» che potranno essere sottoscritti dal Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a. con i soggetti cui è dedicata la moneta - dovrà essere effettuato anticipatamente tramite bonifico bancario intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a., ad eccezione delle pubbliche amministrazioni che, ai sensi del decreto legislativo n. 192/2012, pagheranno a trenta giorni dalla data di ricevimento della fattura;

mediante richiesta d'acquisto, da inviare via e-mail all'indirizzo [protocollo@ipzs.it](mailto:protocollo@ipzs.it) - per gli ordini i cui quantitativi rientrano nelle fasce di sconto sottoindicate.

Le spese di spedizione sono a carico del destinatario, salvo condizioni specifiche previste nel sito <http://www.shop.ipzs.it>

Qualora le richieste eccedano le disponibilità, si procederà al riparto proporzionale.

Il Poligrafico può riservare una quota del contingente per la distribuzione presso i propri punti vendita, in occasione di mostre o eventi e per le necessità della pubblica amministrazione.

Per le richieste di informazioni e chiarimenti, si indicano i seguenti riferimenti:

numero verde IPZS: 800864035;

e-mail: [informazioni@ipzs.it](mailto:informazioni@ipzs.it)

internet: [www.shop.ipzs.it/contact](http://www.shop.ipzs.it/contact)

Le suddette monete sono cedute applicando uno sconto, rispetto al prezzo IVA inclusa, dell'8% per ordini a partire da 200 unità e del 15% per ordini da 500 unità. I prezzi di vendita al pubblico, esclusa IVA, per acquisti unitari di monete, sono così distinti:

da	1	a	199	unità	euro 25,49;
da	200	a	499	unità	euro 23,52;
da	500			unità	euro 21,80.

#### Art. 4.

L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a. versa sul conto corrente infruttifero n. 20708, in essere presso la Banca d'Italia - Tesoreria centrale dello Stato - Via dei Mille n. 52, Roma, denominato «Cassa speciale per le monete ed i biglietti a debito dello Stato - Sezione monete - Conto numismatico» per ogni moneta in cupronichel da 5 euro dedicata alla Serie «Cultura enogastronomica ita-

liana - Barolo e Cioccolato - Piemonte», in versione *fior di conio* con elementi colorati, millesimo 2025, i seguenti importi:

la *royalty* di euro 0,51 per ogni moneta, per l'intero contingente di 6.000 esemplari, per un importo totale pari ad euro 3.060,00;

il valore nominale, pari ad euro 5,00, per ogni moneta venduta.

I versamenti suddetti devono essere effettuati entro il 31 luglio 2026.

#### Art. 5.

Il dirigente dell'Ufficio IX della Direzione I del Dipartimento dell'economia, con funzioni di Cassiere speciale, con il concorso del dirigente dell'Ufficio VIII della medesima direzione, con funzioni di Controllore capo, preleverà, dal conto corrente di cui all'art. 4 del presente decreto, un importo pari al valore nominale delle monete vendute da versare all'entrata del bilancio dello Stato con imputazione al Capo X - Capitolo 5010. La somma residua sarà versata, dal suddetto dirigente, all'entrata del bilancio dello Stato, Capo X - Capitolo 2382.

Il presente decreto sarà trasmesso per la comunicazione all'Ufficio centrale del bilancio.

#### Art. 6.

La Cassa speciale è autorizzata a consegnare, a titolo di «cauta custodia», i quantitativi di monete richiesti all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a. per consentirne la vendita.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° settembre 2025

*Il dirigente generale:* CICIANI

25A05316

DECRETO 1° settembre 2025.

**Rideterminazione dei contingenti dei prodotti numismatici della Repubblica italiana, millesimo 2023.**


IL DIRIGENTE GENERALE DELLA DIREZIONE I  
DEL DIPARTIMENTO DELL'ECONOMIA

Vista la legge 13 luglio 1966, n. 559, recante: «Nuovo ordinamento dell'Istituto Poligrafico dello Stato»;

Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, che prevede la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;

Visto l'art. 1 della legge 20 aprile 1978, n. 154, recante: «Costituzione della sezione Zecca nell'ambito dell'Istituto Poligrafico dello Stato»;

Visto il decreto legislativo 21 aprile 1999, n. 116, recante: «Riordino dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ai fini della sua trasformazione in società per azioni a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;



Vista la deliberazione CIPE 2 agosto 2002, n. 59, recante: «Trasformazione in società per azioni dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato»;

Vista la deliberazione del C.I.P.E. del 2 agosto 2002, n. 59, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 244 del 17 ottobre 2002, con la quale l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, a decorrere dalla predetta data del 17 ottobre 2002, è stato trasformato in società per azioni;

Visto il quinto comma dell'art. 87 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, concernente la coniazione e l'emissione di monete per collezionisti in euro;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2019, n. 103, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze» e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 luglio 2023, n. 125 «Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2019, n. 103, concernente l'organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze»;

Visto, in particolare, l'art. 1, comma 1, del suddetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 luglio 2023, n. 125, il quale ha istituito nel Ministero dell'economia e delle finanze il Dipartimento dell'economia, le cui competenze sono stabilite dall'art. 6-bis («Competenze del Dipartimento dell'economia»), introdotto nel citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2019, n. 103;

Considerato che il suddetto art. 6-bis, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2019, n. 103 attribuisce al Dipartimento dell'economia la competenza in materia di interventi finanziari in economia, partecipazioni societarie dello Stato e valorizzazione del patrimonio pubblico e, a tal fine, provvede, tra l'altro, nell'area tematica della monetazione;

Vista la nota prot. n. 52732 del 2 agosto 2024, con la quale l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a., in considerazione delle vendite effettuate entro i termini stabiliti dai rispettivi decreti del direttore generale del Tesoro relativi alle modalità di cessione dei prodotti numismatici della Repubblica italiana, millesimo 2023, ha proposto di ridurre i contingenti di alcune monete;

Ritenuto necessario procedere alla rideterminazione dei contingenti dei citati prodotti numismatici, millesimo 2023;

Decreta:

Art. 1.

I contingenti dei seguenti prodotti numismatici della Repubblica italiana, millesimo 2023, sono così rideterminati:

1) il contingente dei rotolini composti da 25 monete da 2 euro dedicate ai «Cento anni dell'Aeronautica Militare», in versione *fior di conio*, millesimo 2023, stabilito dall'art. 1 del decreto del direttore generale del Tesoro del 21 febbraio 2023, n. 13862, è rideterminato da 10.000 a 8.000 rotolini;

2) il contingente della moneta da 2 euro dedicata al «150° Anniversario della scomparsa di Alessandro Manzoni», in versione *fior di conio*, millesimo 2023, stabilito dall'art. 2 del decreto del direttore generale del Tesoro del 15 marzo 2023, n. 22651, è rideterminato da 10.000 a 8.900 esemplari;

3) il contingente dei rotolini composti da 25 monete da 2 euro dedicate al «150° Anniversario della scomparsa di Alessandro Manzoni», in versione *fior di conio*, millesimo 2023, stabilito dall'art. 2 del decreto del direttore generale del Tesoro del 15 marzo 2023, n. 22651, è rideterminato da 10.000 a 8.000 esemplari;

4) il contingente della moneta in cupronichel da 5 euro Serie «Cultura enogastronomica italiana - Frascati e Amatrice», in versione *fior di conio* con elementi colorati, millesimo 2023, stabilito dall'art. 2 del decreto del direttore generale del Tesoro del 29 agosto 2023, n. 78012, è rideterminato da 10.000 a 5.999 esemplari;

5) il contingente della moneta in cupronichel da 5 euro Serie «Cultura enogastronomica italiana - Prosecco e Granseola», in versione *fior di conio* con elementi colorati, millesimo 2023, stabilito dall'art. 2 del decreto del direttore generale del Tesoro del 21 febbraio 2023, n. 13864, è rideterminato da 15.000 a 6.300 esemplari;


6) il contingente dei tritici composti dalle tre monete d'argento da 5 euro appartenenti alla Serie «Eccellenze italiane - Giorgio Armani», in versione *fior di conio*, millesimo 2023, stabilito dall'art. 2 del decreto del direttore generale del Tesoro del 15 marzo 2023, n. 22653, è rideterminato da 7.000 a 2.532 tritici;

7) il contingente della moneta d'argento rodato da 10 euro, con effetto tridimensionale, dedicata alla «RYDER CUP 2023», in versione *fior di conio* con elementi colorati, millesimo 2023, stabilito dall'art. 2 del decreto del direttore generale del Tesoro del 15 giugno 2023, n. 60475, è rideterminato da 10.000 a 3.300 esemplari;

8) il contingente della moneta d'argento da 5 euro dedicata ai «100 Anni dell'Istituzione del Parco nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise», in versione *fior di conio* con elementi colorati, millesimo 2023, stabilito dall'art. 2 del decreto del direttore generale del Tesoro del 21 febbraio 2023, n. 13865, è rideterminato da 5.000 a 4.600 esemplari;

9) il contingente dei tritici composti dalle tre monete d'argento da 5 euro appartenenti alla «Serie Fumetti: Diabolik», in finitura *fior di conio* con elementi colorati, millesimo 2023, stabilito dall'art. 2 del decreto del direttore generale del Tesoro del 29 agosto 2023, n. 78010, è rideterminato da 10.000 a 4.570 tritici;

10) il contingente della serie speciale composta da 8 pezzi in versione *fior di conio*, costituita dalle monete da 1, 2, 5, 10, 20 e 50 eurocent, 1 e 2 euro, millesimo 2023, stabilito dall'art. 3 del decreto del direttore generale del Tesoro del 2 febbraio 2023, n. 8115, è rideterminato da 10.000 a 7.600 confezioni;



11) il contingente della moneta in cupronichel da 5 euro «Serie Fumetti: Diabolik - DIABOLIK», in versione *fior di conio* con elementi colorati, millesimo 2023, stabilito dall'art. 1 del decreto del direttore generale del Tesoro del 15 febbraio 2023, n. 12209, è rideterminato da 12.000 a 6.800 esemplari;

12) il contingente della moneta in cupronichel da 5 euro «Serie Fumetti: Diabolik - EVA KANT» in versione *fior di conio* con elementi colorati, millesimo 2023, stabilito dall'art. 1 del decreto del direttore generale del Tesoro del 15 febbraio 2023, n. 12209, è rideterminato da 12.000 a 7.370 esemplari;

13) il contingente della moneta in cupronichel da 5 euro «Serie Fumetti: Diabolik - GINKO», in versione *fior di conio* con elementi colorati, millesimo 2023, stabilito dall'art. 1 del decreto del direttore generale del Tesoro del 15 febbraio 2023, n. 12209, è rideterminato da 10.000 a 6.090 esemplari;

14) il contingente della moneta d'oro da 50 euro dedicata alle «Eccellenze italiane - Giorgio Armani», in finitura *fior di conio*, millesimo 2023, stabilito dall'art. 2 del decreto del direttore generale del Tesoro del 15 marzo 2023, n. 22655, è rideterminato da 500 a 300 esemplari;

15) il contingente della moneta commemorativa da 2 euro dedicata al «150° Anniversario della scomparsa di Alessandro Manzoni», in versione *proof*, millesimo 2023, stabilito dall'art. 2 del decreto del direttore generale del Tesoro del 15 marzo 2023, n. 22651, è rideterminato da 13.000 a 11.400 esemplari;

16) il contingente della serie speciale composta da 10 pezzi in versione *proof*, costituita dalle monete da 1, 2, 5, 10, 20 e 50 eurocent, 1 e 2 euro, e dalle due monete da 2 euro commemorative, rispettivamente, dei «Cento anni dell'Aeronautica Militare» e del «150° Anniversario della scomparsa di Alessandro Manzoni», millesimo 2023, stabilito dall'art. 3 del decreto del direttore generale del Tesoro del 2 febbraio 2023, n. 8115, è rideterminato da 4.000 a 3.900 confezioni;

17) il contingente della moneta d'oro da 20 euro dedicata a «La riedizione della Lira - 5 Lire», in versione *reverse proof*, millesimo 2023, stabilito dall'art. 2 del decreto del direttore generale del Tesoro del 14 giugno 2023, n. 59913, è rideterminato da 999 a 562 esemplari;

18) il contingente della moneta d'oro da 50 euro dedicata a «La riedizione della Lira - 5 Lire», in versione *reverse proof*, millesimo 2023, stabilito dall'art. 2 del decreto del direttore generale del Tesoro del 14 giugno 2023, n. 59916, è rideterminato da 999 a 478 esemplari;

19) il contingente della moneta in bronzital da euro 5 dedicata alla Serie «Mondo sostenibile - Animali in via di estinzione - Elefante africano», in versione *proof* con elementi colorati e fosforescenza, millesimo 2023, stabilito dall'art. 2 del decreto del direttore generale del Tesoro del 15 marzo 2023, n. 22652, è rideterminato da 10.000 a 6.367 esemplari;

20) il contingente della moneta d'oro da 10 euro dedicata alla Serie «Fontane d'Italia - Fontana di Diana e Atteone - Reggia di Caserta», in versione *proof*, millesimo 2023, stabilito dall'art. 2 del decreto del direttore generale del Tesoro del 2 febbraio 2023, n. 8108, è rideterminato da 2.000 a 1.194 esemplari;

21) il contingente della moneta bimetallica da 5 euro dedicata alla Serie «Grandi artisti italiani - Raffaella Carrà», in versione *proof*, millesimo 2023, stabilito dall'art. 2 del decreto del direttore generale del Tesoro del 15 marzo 2023, n. 22657, è rideterminato da 15.000 a 8.600 esemplari;

22) il contingente dei tritici composti dalle tre distinte monete d'oro da 20 euro dedicate a «La storia delle Olimpiadi in Italia - Cortina 1956 - Roma 1960 - Torino 2006», in versione *proof*, millesimo 2023, stabilito dall'art. 1 del decreto del direttore generale del Tesoro del 14 giugno 2023, n. 59918, è rideterminato da 500 a 400 tritici;

23) il contingente della moneta d'oro da 20 euro dedicata a «La storia delle Olimpiadi in Italia - Cortina 1956», in versione *proof*, millesimo 2023, stabilito dall'art. 1 del decreto del direttore generale del Tesoro del 14 giugno 2023, n. 59918, è rideterminato da 1.000 a 244 esemplari;

24) il contingente della moneta d'oro da 20 euro dedicata a «La storia delle Olimpiadi in Italia - Roma 1960», in versione *proof*, millesimo 2023, stabilito dall'art. 1 del decreto del direttore generale del Tesoro del 14 giugno 2023, n. 59918, è rideterminato da 1.000 a 464 esemplari;

25) il contingente della moneta d'oro da 20 euro dedicata a «La storia delle Olimpiadi in Italia - Torino 2006», in versione *proof*, millesimo 2023, stabilito dall'art. 1 del decreto del direttore generale del Tesoro del 14 giugno 2023, n. 59918, è rideterminato da 1.000 a 285 esemplari;

26) il contingente della moneta d'argento da 5 euro celebrativa del «250° Anniversario della scomparsa di Luigi Vanvitelli», in versione *proof*, millesimo 2023, stabilito dall'art. 2 del decreto del direttore generale del Tesoro del 2 febbraio 2023, n. 8112, è rideterminato da 6.000 a 2.300 esemplari;


27) il contingente della moneta d'oro da 20 euro celebrativa del «250° Anniversario della scomparsa di Luigi Vanvitelli», in versione *proof*, millesimo 2023, stabilito dall'art. 2 del decreto del direttore generale del Tesoro del 2 febbraio 2023, n. 8111, è rideterminato da 1.500 a 600 esemplari.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° settembre 2025

*Il dirigente generale:* CICIANI

25A05317



## MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 22 settembre 2025.

**Disposizioni di applicazione del decreto 2 agosto 2005, n. 198, in materia di autorizzazioni internazionali al trasporto di merci su strada.**

IL DIRETTORE GENERALE  
PER LA SICUREZZA STRADALE E L'AUTOTRASPORTO

Vista la legge 6 giugno 1974, n. 298 e successive modificazioni e integrazioni, recante l'Istituzione dell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto terzi e la disciplina degli autotrasporti di cose;

Visto il decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395, e successive modificazioni, per l'attuazione della direttiva del Consiglio dell'Unione europea n. 98/76/CE del 1° ottobre 1998, modificativa della direttiva n. 96/26/CE del 29 aprile 1996, riguardante l'accesso alla professione di trasportatore su strada di merci e di viaggiatori, nonché il riconoscimento reciproco di diplomi, certificati e altri titoli, allo scopo di favorire l'esercizio della libertà di stabilimento di detti trasportatori nel settore dei trasporti nazionali e internazionali;

Visto il regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 e successive modificazioni ed integrazioni, che stabilisce norme comuni sulle condizioni da rispettare per esercitare l'attività di trasportatore su strada e abroga la direttiva 96/26/CE del Consiglio;

Visto il decreto 25 novembre 2011 del Capo del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti concernente «Disposizioni tecniche di prima applicazione del regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009, circa norme comuni sulle condizioni da rispettare per esercitare l'attività di trasportatore su strada e abroga la direttiva 96/26/CE del Consiglio», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 28 novembre 2011, n. 277;

Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35 ed in particolare l'art. 11, commi 6 e seguenti;

Visto il decreto del capo Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici del 10 gennaio 2012 in materia di Registro elettronico nazionale delle imprese che esercitano la professione di trasportatore su strada, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 11 del 14 gennaio 2012;

Visto il decreto ministeriale 2 agosto 2005, n. 198, recante «Disposizioni concernenti i criteri di rilascio delle autorizzazioni internazionali al trasporto di merci su strada», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 222 del 23 settembre 2005;

Visto il decreto dirigenziale 12 luglio 2006, recante «Disposizioni applicative del decreto ministeriale 2 agosto 2005, n. 198 per il rilascio delle autorizzazioni internazionali al trasporto di merci su strada», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale n. 166 del 19 luglio 2006;

Visto il decreto dirigenziale 28 luglio 2009, recante «Disposizioni applicative del decreto ministeriale 2 agosto 2005, n. 198 per il rilascio delle autorizzazioni internazionali al trasporto di merci su strada-Aggiornamento al decreto dirigenziale 12 luglio 2006», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale n. 193 del 21 agosto 2009;

Visto il decreto dirigenziale 9 luglio 2013 recante «Disposizioni di applicazione del decreto 2 agosto 2005, n. 198, in materia di autorizzazioni internazionali al trasporto di merci su strada» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale n. 168 del 19 luglio 2013;

Viste le modifiche apportate al sopra richiamato decreto con successivo decreto dirigenziale 11 settembre 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale n. 223 del 25 settembre 2015;

Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni;

Visto e richiamato il verbale dell'incontro del *Road Transport Group* tenutosi, in seno all'ITF, il 10 e 11 ottobre 2024, nel quale il gruppo ha definitivamente approvato l'avvio della digitalizzazione delle licenze multilaterali CEMT a partire dal 1° gennaio 2026;

Considerato come, alla luce dell'attuale quadro normativo complessivo sopra richiamato e dell'imminente avvio della digitalizzazione delle autorizzazioni multilaterali per l'area geografica della Conferenza europea dei Ministri dei trasporti (autorizzazioni CEMT) a partire dal 1° gennaio 2026, si rende necessario un completo aggiornamento dei criteri e delle modalità da seguire per il rilascio delle autorizzazioni per il trasporto internazionale verso Paesi non UE ed in area CEMT;

Ritenuto quindi necessario aggiornare i contenuti del decreto dirigenziale 9 luglio 2013, recante «Disposizioni applicative del decreto ministeriale 2 agosto 2005, n. 198, per il rilascio delle autorizzazioni internazionali al trasporto di merci su strada» e successive modifiche ed integrazioni;

Sentito il parere delle Associazioni di categoria dell'autotrasporto di merci maggiormente rappresentative;


Decreta:

Art. 1.

*Imprese che possono conseguire autorizzazioni internazionali all'autotrasporto di merci.*

1. Possono ottenere autorizzazioni per l'autotrasporto internazionale di merci in conto terzi le imprese, i consorzi e le cooperative a proprietà divisa, iscritti al Registro elettronico nazionale delle imprese di trasporto (REN) ed all'albo nazionale degli autotrasportatori, i cui gestori che curano la direzione dei trasporti siano titolari di attestato di idoneità professionale per i trasporti internazionali.

2. Possono altresì ottenere autorizzazioni per l'autotrasporto internazionale di merci le imprese titolari di licenza per l'autotrasporto di cose in conto proprio o con disponibilità di veicoli immatricolati ad uso conto proprio aventi massa complessiva pari o superiore a 3,5 tonn.



3. I consorzi e le cooperative a proprietà divisa, previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 1990, n. 155, nel presentare domanda per ottenere autorizzazioni CEMT, possono chiedere di essere collocati in graduatoria, indicando espressamente in fase di presentazione della domanda l'elenco delle imprese facenti parte del consorzio o della cooperativa.

4. In tale ipotesi, i punteggi spettanti a tutte o soltanto ad alcune delle imprese facenti parte del consorzio o della cooperativa vengono sommati ed attribuiti al consorzio o alla cooperativa.

5. In detta ipotesi, le autorizzazioni CEMT sono intestate al consorzio o alla cooperativa collocati utilmente in graduatoria. È onere del consorzio o della cooperativa acquisire in disponibilità veicoli idonei per effettuare i trasporti in regime CEMT.

6. Le imprese che, facendo parte di un consorzio o di una cooperativa a proprietà divisa di cui al comma 3, abbiano chiesto di sommare il proprio punteggio a quello del consorzio o della cooperativa, non possono chiedere, a nome proprio, di partecipare all'assegnazione di autorizzazioni CEMT.

7. Sono rilasciate autorizzazioni internazionali, di cui agli accordi bilaterali, per il trasporto in conto proprio, per le relazioni di traffico che lo prevedono, ai sensi delle disposizioni internazionali, alle imprese titolari di licenza per il trasporto di cose in conto proprio o con disponibilità di veicoli immatricolati ad uso conto proprio aventi massa complessiva pari o superiore a 3,5 tonn, con le modalità disciplinate dal presente decreto.

8. Le autorizzazioni internazionali di cui al presente decreto sono rilasciate dalla Divisione competente in materia di autotrasporto internazionale di merci della Direzione generale per la sicurezza stradale e l'autotrasporto e possono essere multilaterali (CEMT), bilaterali o di transito, con o senza prescrizioni specifiche.

9. Sia le autorizzazioni bilaterali che quelle di transito possono essere rilasciate a titolo precario o in assegnazione fissa.

10. Ai fini della determinazione del numero di autorizzazioni da attribuire ad ogni singola impresa, dodici autorizzazioni CEMT di breve durata equivalgono ad una autorizzazione CEMT annuale.

11. Fermo quanto previsto al comma 2, ai fini dell'ottenimento delle autorizzazioni, le imprese devono avere in disponibilità veicoli, di massa complessiva pari o superiore a 3,5 t., detenuti a titolo di proprietà, di *leasing*, di usufrutto, di vendita con riserva di proprietà o di noleggio senza conducente.

#### Art. 2.

##### *Criteria per il rinnovo delle autorizzazioni CEMT*

1. È consentito alle imprese già titolari di autorizzazioni CEMT, che ne dimostrino l'avvenuto utilizzo, richiedere per l'anno successivo il rinnovo delle stesse.

2. Ai fini del rinnovo, si ritiene dimostrato l'utilizzo, con un numero di viaggi totali effettuati nei primi 11 mesi dell'anno non inferiore a 8, per ciascuna autorizzazione, nell'area geografica degli Stati aderenti alla CEMT, con

esclusione dei percorsi effettuati tra due o più Paesi dello Spazio economico europeo. In caso di titolarità della autorizzazione per un periodo più breve, il calcolo dei viaggi sarà rapportato a detto periodo.

3. L'utilizzo delle autorizzazioni CEMT è rilevato dalla compilazione, all'interno della piattaforma CEMT dedicata (<https://eds.itf-oecd.org/>), del libretto digitale di viaggio (*logbook*) collegato a ciascuna autorizzazione. È onere dell'impresa titolare della autorizzazione, ai fini della prova del corretto utilizzo della stessa, inserire tutti i dati necessari nell'apposita sezione della piattaforma, secondo quanto previsto dalla guida CEMT e dal «*Manual for Haulier Manager*».

4. Le autorizzazioni possono essere rinnovate alle imprese che abbiano in disponibilità un numero veicoli di categoria conforme a quanto indicato nei «*Technical limits*» indicati nella «*ECMT multilateral quota user guide*» vigente.

5. Il numero massimo di autorizzazioni assegnabile ad una singola impresa, ai sensi del presente articolo, non può essere superiore a 30.

#### Art. 3.

##### *Criteria per il rinnovo delle autorizzazioni CEMT nel caso di riduzione del contingente italiano*

1. Fermo restando quanto previsto all'art. 2, comma 1, in caso di riduzione del numero delle autorizzazioni attribuite all'Italia, le stesse sono rinnovate alle imprese titolari, solo fino al raggiungimento del numero delle autorizzazioni che compongono il contingente italiano. In tal caso si tiene conto del maggior numero di viaggi effettuati con la singola autorizzazione attribuendo punti differenziati a seconda del tipo di viaggio. Ai fini della determinazione dei punteggi di ciascuna impresa sulle singole autorizzazioni sono attribuiti 3 punti per ogni viaggio multilaterale ed 1 punto per ogni viaggio di tipo bilaterale.

2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, in caso di parità di punteggio è rinnovata la autorizzazione che presenti il maggior numero di viaggi multilaterali e, in caso di ulteriore parità, è preferita l'impresa che ha il maggior numero di autorizzazioni CEMT e, infine, si tiene conto della maggiore anzianità di iscrizione all'albo.

3. Nell'ipotesi in cui, successivamente alla effettuazione dei rinnovi, dovessero rendersi disponibili ulteriori autorizzazioni, le stesse sono attribuite, secondo i medesimi criteri alle imprese alle quali, precedentemente, le autorizzazioni non siano state rinnovate, in conseguenza della riduzione del contingente attribuito all'Italia. Tale disposizione si applica soltanto con riferimento al medesimo anno in cui le sopraccitate imprese avrebbero avuto titolo al rinnovo, in mancanza della riduzione del contingente. Eventuali ulteriori autorizzazioni che dovessero residuare, dopo che sono state soddisfatte le imprese già titolari, verranno assegnate per graduatoria ai sensi dell'art. 4.



## Art. 4.

*Graduatoria per l'assegnazione delle autorizzazioni CEMT rimaste in disponibilità dopo la procedura di rinnovo*

1. Le autorizzazioni CEMT ancora disponibili dopo le procedure di rinnovo di cui agli articoli 2 e 3, sono ripartite fra le imprese che ne hanno fatto domanda ai sensi dell'art. 11, secondo l'ordine di una graduatoria unica.

2. La partecipazione alla graduatoria di cui al comma 1 è riservata alle imprese che, non avendo ottenuto il rinnovo della propria autorizzazione CEMT ai sensi degli articoli 2 e 3, siano comunque in possesso di una autorizzazione CEMT valida nell'anno di riferimento, oppure che abbiano effettuato, con autorizzazioni bilaterali, almeno otto viaggi nell'area CEMT, al di fuori della zona UE/SEE, nel periodo che decorre dal 1° gennaio al 30 novembre dell'anno di presentazione della domanda.

3. È onere delle imprese dimostrare alla divisione di cui all'art. 12, comma 3, la sussistenza dei requisiti indicati al comma 2 del presente articolo, documentazione a riprova del requisito di cui sopra, facendola pervenire entro il termine del 30 novembre dello stesso anno.

## Art. 5.

*Formazione della graduatoria relativa alle autorizzazioni CEMT*

1. La graduatoria di cui al precedente art. 4 è formata attribuendo i seguenti punti:

a. 0,8 punti per ogni veicolo «euro 5», in disponibilità dell'impresa richiedente ed in eccedenza, rispetto al numero di autorizzazioni multilaterali, di cui l'impresa sia titolare;

b. 1,2 punti per ogni veicolo «euro 6» o meno inquinante, in disponibilità dell'impresa richiedente ed in eccedenza, rispetto al numero di autorizzazioni multilaterali, di cui l'impresa sia titolare;

c. 10 punti per la prima relazione bilaterale per la quale l'impresa sia titolare di «assegnazione fissa» nell'anno di presentazione della domanda;

d. 15 punti per ogni ulteriore «assegnazione fissa» oltre la prima;

e. 10 punti per ogni autorizzazione CEMT di cui l'impresa sia titolare nell'anno di presentazione della domanda;

f. 15 punti all'impresa iscritta al registro TIR;

g. 0,5 punti per ogni viaggio di assegnazione fissa e/o con autorizzazioni a titolo precario effettuato dall'impresa nell'area CEMT extra UE/SEE;

h. 1 punto per ogni percorso multilaterale comunque effettuato dall'impresa nella stessa area con autorizzazioni CEMT ovvero per ogni autorizzazione del tipo «Paesi terzi» utilizzata.

2. I punteggi di cui alle lettere d), e), f) del comma 1, sono assegnati solo se le autorizzazioni sono rinnovabili per l'anno successivo.

3. Per i punteggi di cui alle lettere g) e h) del comma 1 viene presa in considerazione l'attività svolta nei primi undici mesi dell'anno di presentazione della domanda. Le autorizzazioni utilizzate e non restituite entro il 30 novembre dello stesso anno, non verranno conteggiate ai fini dei punteggi.

4. Un viaggio è considerato di «tipo multilaterale»:

a. quando l'utilizzo della autorizzazione CEMT ha sostituito più di una autorizzazione bilaterale;

b. quando viene effettuato tra Paesi CEMT diversi dall'Italia, escludendo i percorsi che comprendono sia il carico che il relativo scarico nell'area dello Spazio economico europeo;

c. quando è effettuato utilizzando autorizzazioni del tipo «Paesi terzi».

5. Ai fini del calcolo dei punteggi, viene conteggiata solo l'attività effettuata con autorizzazioni previste dagli accordi bilaterali, stipulati fra l'Italia ed altri singoli Paesi dell'area CEMT o con autorizzazioni CEMT, con esclusione dell'attività effettuata all'interno dell'area dello Spazio economico europeo.

6. Fatto salvo quanto previsto all'art. 5, comma 1, lettera b), sono comunque ammesse alla graduatoria con una decurtazione del 30% del punteggio totale ottenuto ai sensi del precedente comma 1, le imprese che non abbiano ottenuto il rinnovo per insufficiente utilizzo di una o più autorizzazioni CEMT per l'anno successivo a quello di presentazione della domanda.

## Art. 6.

*Ripartizione per graduatoria delle autorizzazioni multilaterali CEMT disponibili*

1. A seguito della formazione della graduatoria redatta sulla base del punteggio complessivo attribuito, le autorizzazioni CEMT che risultino ancora disponibili a seguito dei rinnovi, sono attribuite, in ordine di punteggio, secondo i seguenti criteri:

a. Non possono essere assegnate alle imprese in graduatoria un numero di autorizzazioni superiore ai veicoli in disponibilità della categoria, rispettivamente, Euro 5 o Euro 6.

b. Per consentire la più ampia partecipazione delle imprese ai trasporti in area CEMT, è assegnata nr. 1 autorizzazione CEMT a quelle imprese che, pur avendo i requisiti, hanno totalizzato un punteggio pari a 0.

c. Il numero massimo di autorizzazioni CEMT assegnabili per graduatoria è determinato in nr. 20.


d. Hanno diritto ad ottenere al massimo nr. 20 autorizzazioni CEMT da graduatoria le imprese che hanno totalizzato un punteggio pari o superiore a  $0,8 * p_{max}$ , dove  $p_{max}$  è il punteggio ottenuto dalla prima impresa in graduatoria.

e. Le imprese che hanno totalizzato un punteggio maggiore di 0, ed inferiore a  $0,8 * p_{max}$ , hanno diritto ad ottenere un numero massimo di autorizzazioni CEMT così determinato:

$$nr = 1 + 19 / \sqrt{0,8 * p_{max} * \sqrt{p}}$$

dove p è il punteggio attribuito all'impresa in graduatoria.

Il numero nr ottenuto dall'applicazione della formula è quindi arrotondato all'intero più vicino: se la parte decimale è minore di 0,5 si arrotonda per difetto (es. 2,2 → 2), mentre se è maggiore o uguale a 0,5 si arrotonda per eccesso (es. 2,6 → 3).



f. Una volta determinate le autorizzazioni attribuibili a tutte le imprese in graduatoria, se la loro somma supera il totale delle autorizzazioni rimaste da assegnare, il numero viene riparametrato proporzionalmente al totale di queste ultime. Nel caso in cui i numeri nr ottenuti contengano decimali, si procede all'arrotondamento, con lo stesso criterio di cui alla precedente lettera e.

2. La graduatoria finale, con indicazione del numero di autorizzazioni attribuite a ciascuna impresa ammissa, è approvata con decreto del dirigente della Divisione competente per l'autotrasporto internazionale di merci e pubblicata in *Gazzetta Ufficiale*.

#### Art. 7.

##### *Esclusione dalla graduatoria*

1. È esclusa dalla graduatoria l'impresa che:

a. al momento della presentazione della domanda risulta oggetto di un provvedimento di revoca della licenza comunitaria per il trasporto internazionale di merci per conto di terzi nel periodo di 12 mesi antecedenti alla data di presentazione della stessa;

b. abbia commesso ripetute infrazioni o abbia falsificato qualsiasi documento relativo all'uso delle licenze ECMT; in questi casi l'impresa è esclusa dalla graduatoria per i due anni successivi a quello di accertamento;

c. facendo parte di un consorzio o di una cooperativa di cui al terzo comma del precedente art. 1, abbia chiesto di sommare il proprio punteggio a quello del consorzio o della cooperativa.

#### Art. 8.

##### *Autorizzazioni CEMT masserizie (traslochi)*

1. La Divisione competente in materia di autotrasporto internazionale di merci rilascia le autorizzazioni CEMT masserizie (traslochi) alle imprese che ne facciano richiesta, avendone i requisiti, nei modi previsti dal successivo articolo 12 (allegato 9 al presente decreto).

2. Dette autorizzazioni sono rilasciate alle imprese di autotrasporto di merci iscritte all'albo ed al Registro elettronico nazionale (REN) specializzate in questa precipua tipologia di trasporto.

3. Le autorizzazioni CEMT masserizie sono autorizzazioni a tempo, hanno validità per l'intero anno solare di rilascio e possono essere assegnate in numero di una per ogni veicolo idoneo al trasporto di masserizie in disponibilità dell'impresa.

#### Art. 9.

##### *Autorizzazioni bilaterali rilasciate in «assegnazione fissa»*

1. La Divisione competente in materia di autotrasporto internazionale di merci stabilisce per quali relazioni di traffico possono essere trasformate, in tutto o in parte, in assegnazioni fisse, le autorizzazioni a titolo precario, utilizzate nel periodo indicato al comma 2.

2. Le imprese che hanno restituito utilizzate almeno 24 (ventiquattro) autorizzazioni nel periodo che va dal 1° ottobre dell'anno precedente al 30 settembre dell'anno di presentazione della domanda, possono ottenere il rinnovo delle autorizzazioni avute in assegnazione fissa.

3. Le imprese che hanno ottenuto ed utilizzato autorizzazioni internazionali, a titolo precario, possono chiederne la conversione in assegnazione fissa per l'anno successivo alle medesime condizioni indicate al comma 2.

4. Ai fini del rinnovo delle assegnazioni fisse o della conversione in fisse delle autorizzazioni ottenute a carattere precario, vengono valutate solo quelle regolarmente utilizzate purché restituite entro il 15 ottobre dell'anno di rilascio. Le autorizzazioni utilizzate nell'ultimo trimestre dell'anno precedente la domanda di rinnovo o conversione debbono essere restituite, sempre ai fini della valutazione, improrogabilmente entro il 15 marzo dell'anno successivo al loro rilascio.

5. Le autorizzazioni assegnate per rinnovo dell'assegnazione fissa o per conversione delle autorizzazioni precarie, sono consegnate alle imprese che ne hanno titolo, in unica soluzione fino ad un massimo di 30 autorizzazioni. Nel caso di un numero maggiore di trenta autorizzazioni le stesse sono consegnate in due quote uguali: la prima in ragione del 50% dell'intero quantitativo assegnato all'esito dell'istruttoria, salvo quanto previsto all'art. 10, comma 3. La rimanente quota è consegnata ad avvenuta restituzione delle autorizzazioni pari ad almeno il 20% del primo rilascio. Le autorizzazioni relative alla seconda quota sono trattate dalla Divisione competente e l'impresa potrà farne richiesta entro il 31 ottobre dell'anno di riferimento.

6. È facoltà dell'amministrazione rimodulare il numero delle autorizzazioni in assegnazione fissa spettanti alle imprese che ne abbiano fatto richiesta, in proporzione al contingente disponibile per la relazione di traffico.

#### Art. 10.

##### *Autorizzazioni bilaterali rilasciate a titolo precario*

1. Le autorizzazioni bilaterali disponibili, purché non impegnate da assegnazioni fisse, sono rilasciate a titolo precario.

2. Possono ottenere autorizzazioni bilaterali a titolo precario le imprese non titolari di assegnazioni fisse nonché le imprese titolari di assegnazioni fisse che ne abbiano già utilizzate in misura non inferiore al 40% nella relazione di traffico richiesta. In questo secondo caso l'impresa può richiedere un numero di autorizzazioni pari, al massimo, alla prima quota di autorizzazioni rilasciate in assegnazione fissa. Resta fermo quanto previsto dal successivo art. 11, comma 3.

3. L'impresa che, avendo ottenuto autorizzazioni a carattere precario, non ne restituisca utilizzate almeno il 20% di quelle ottenute con l'ultima domanda e tutte le altre in precedenza rilasciate, non può ottenerne di ulteriori.

4. Per le relazioni di traffico nelle quali sono necessarie le autorizzazioni di transito, le stesse debbono essere specificatamente richieste con apposite domande.

5. Le imprese devono restituire, ai fini dell'istruttoria delle successive domande – anche ai fini statistici – tutte le autorizzazioni assegnate, incluse quelle non utilizzate, non appena decaduto il loro termine di validità.



## Art. 11.

*Requisiti per l'assegnazione delle autorizzazioni bilaterali*

1. Le autorizzazioni bilaterali sono assegnate o rinnovate tenendo conto dei requisiti dichiarati dalle imprese con autocertificazione, salvo controllo con il Sistema informativo del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti o presso altre Pubbliche amministrazioni.

2. Il numero di autorizzazioni rilasciabili per ogni singola tipologia e relazione di traffico viene determinato in base all'ampiezza dei contingenti nelle varie relazioni di traffico ed all'entità del parco veicolare in disponibilità dell'impresa, con particolare riferimento al veicolo motore, secondo quanto indicato nella «Tabella 1» allegata al presente decreto.

3. Le autorizzazioni al trasporto internazionale di merci rilasciate, sono revocate qualora, da successivi controlli, si accerti che l'impresa ha fornito informazioni inesatte o non veritiere che facciano venir meno i requisiti necessari per il loro rilascio.

## Art. 12.

*Modalità di presentazione delle domande*

1. Le domande di rinnovo e di graduatoria per le autorizzazioni CEMT devono essere presentate entro il termine perentorio del 31 ottobre dell'anno precedente a quello cui si riferiscono.

2. Le domande di rinnovo nonché quelle di conversione in assegnazione fissa per le autorizzazioni bilaterali debbono essere presentate entro il termine perentorio del 30 settembre dell'anno precedente a quello cui si riferiscono.

3. Le domande di cui ai commi 1 e 2, distintamente per ogni relazione di traffico, devono essere presentate, esclusivamente mediante PEC al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti e la navigazione - Direzione generale per la sicurezza stradale e l'autotrasporto - Divisione 7 - via Caraci n. 36 - 00157 Roma, con allegate le ricevute Pago PA dei versamenti previsti ai fini dell'imposta di bollo e dei diritti per le operazioni in materia di motorizzazione.

4. Le domande per ottenere autorizzazioni bilaterali a titolo precario o autorizzazioni CEMT del tipo «masserizie» possono essere presentate all'indirizzo di cui al comma 3, senza limiti temporali nell'anno di richiesta.

5. Nel caso di domande cumulative di rinnovo o conversione in assegnazione fissa di un numero di autorizzazioni superiore a 100, l'ammontare dei diritti per le operazioni in materia di motorizzazione è corrisposto per ogni gruppo di 100 autorizzazioni o frazione.

6. Le domande previste dai commi precedenti debbono essere redatte secondo gli schemi allegati al presente decreto. In mancanza del rispetto di tale prescrizione le domande verranno archiviate.

## Art. 13.

*Trasferimento delle autorizzazioni internazionali*

1. Il trasferimento delle autorizzazioni internazionali è consentito, in favore delle imprese iscritte al Registro elettronico nazionale delle imprese di autotrasporto (REN), nel rispetto della normativa sulla idoneità profes-

sionale ed a condizione che l'impresa cedente sia cancellata dall'albo e dal REN. Nel caso il trasferimento riguardi autorizzazioni non rinnovabili ai sensi degli articoli 2, 9 e 12, il trasferimento delle autorizzazioni è disposto limitatamente al residuo periodo di validità delle stesse.

2. Nel caso di trasferimento di una «assegnazione fissa» di autorizzazioni bilaterali, di cui sia stata già utilizzata una parte nel corso dell'anno, è trasferita al cessionario soltanto la parte non ancora utilizzata, restando salvo il diritto ad ottenere il rinnovo della intera assegnazione per l'anno successivo purché vengano rispettate le condizioni di cui all'art. 9, comma 2.

3. Il trasferimento delle autorizzazioni può essere disposto nei casi:

a. di morte dell'imprenditore individuale, in cui le autorizzazioni sono rilasciate agli eredi o ai legatari ai quali sia stata trasferita l'impresa di autotrasporto, per causa di successione, e che abbiano ottenuto l'iscrizione al REN;

b. di imprese risultanti dalla trasformazione o fusione di società già titolari delle autorizzazioni internazionali;

c. di società cooperative risultanti da soci già titolari di autorizzazioni internazionali;

d. di cessionario di un'azienda di trasporto, già titolare di autorizzazioni internazionali;

e. di cessazione dell'attività dell'impresa e conseguente cancellazione dal REN con contemporanea cessione dell'intero parco veicolare, anche a più soggetti purché, nel caso di più atti notarili, gli stessi siano contestuali;

f. di modifica di ragione sociale, denominazione, sede o indirizzo;

g. di fallimento dell'impresa di trasporto e successiva cessione di azienda, sia nel caso di cessione dell'intera azienda ad un unico acquirente, sia nel caso di cessione, in modo frazionato, a diversi soggetti acquirenti.

4. Ai fini del trasferimento delle autorizzazioni, l'impresa cessionaria ha l'onere di presentare la domanda di trasferimento, conformemente al fac-simile in allegato 8, corredata dalle attestazioni di versamento come previsto all'art. 12, commi 3, 4 e 5. Alla domanda di trasferimento deve essere allegata copia dell'atto notarile da cui risulti il trasferimento stesso.

5. Non sono trasferibili le autorizzazioni ottenute a titolo precario.

## Art. 14.

*Abrogazioni*

1. È abrogato il decreto dirigenziale 9 luglio 2013, modificato dal decreto dirigenziale 11 settembre 2015.


## Art. 15.

*Entrata in vigore*

1. Il presente decreto si applica dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 settembre 2025

*Il direttore generale:* FEDELE



**Tabella 1**

Per l'applicazione dell'art. 11 comma 2 – Determinazione numero massimo di autorizzazioni rilasciabili alle imprese a partire dal numero di autoveicoli in dotazione, per le diverse relazioni di traffico.

	PAESE	TABELLA DA APPLICARE
1	ALBANIA	C
2	ALGERIA	C
3	ANDORRA	A
4	ARMENIA	B
5	BIELORUSSIA	C
6	BOSNIA ED ERZEGOVINA	C
7	EGITTO	senza limitazioni
8	FEDERAZIONE RUSSA	C
9	GEORGIA	B
10	IRAN	C
11	ISRAELE	B
12	KAZAKHSTAN	B
13	KYRGYZSTAN	A
14	KOSOVO	C
15	MACEDONIA DEL NORD	C
16	MAROCCO	B (2)
17	MOLDAVIA	C
18	MONTENEGRO	B
19	PRINCIPATO DI MONACO	libero per trasportatori italiani
20	REPUBBLICA DI SAN MARINO	libero
21	SERBIA	C (destinazione) B (transiti)
22	SVIZZERA	C
23	TAJIKISTAN	A
24	TUNISIA	B (2)
25	TURCHIA	C (2)
26	UCRAINA	C
27	UZBEKISTAN	A

**Tabella A**

Autoveicoli	Autorizzazioni
1-3	2
4-10	6
11 e oltre	8


**Tabella B**

Autoveicoli	Autorizzazioni
1	6
2-4	10
5-7	14
8-10	18
11-15	22
16-22	26
23-30	30
31 e oltre	34 (1)

**Tabella C**

Autoveicoli	Autorizzazioni
1	10
2-4	20
5-7	26
8-10	32
11-15	38
16-50	46
51-80	80
81-100	100 (1)
101 e oltre	100 (1)

- (1) Si applica a partire dal 1° febbraio di ciascun anno e comunque dopo il primo rilascio.
- (2) Per i Paesi ove il collegamento con l'Italia è direttamente via mare, il numero massimo delle autorizzazioni che possono essere rilasciate e riportate nelle tabelle A, B e C è incrementato utilizzando i seguenti moltiplicatori:
- Calcolato  $C = S / (S+T)$  dove S = numero dei semirimorchi e T = numero dei trattori in disponibilità dell'impresa:
- |                      |                                       |
|----------------------|---------------------------------------|
| se $C < 0,40$        | il coefficiente moltiplicatore è 1,5  |
| se $0,41 < C < 0,60$ | il coefficiente moltiplicatore è 2,0  |
| se $0,61 < C < 0,90$ | il coefficiente moltiplicatore è 2,5  |
| se $0,91 < C < 1,00$ | il coefficiente moltiplicatore è 3,0. |



(Domanda di graduatoria CEMT)

AL **MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI**  
 Dipartimento per i trasporti e la navigazione  
 Direzione generale per la sicurezza stradale e l'autotrasporto  
 Divisione 7 – Autotrasporto nazionale ed internazionale di merci. Controlli,  
 statistica e monitoraggio  
 Via G. Caraci, 36 - 00157 ROMA  
**VIA PEC:**

Oggetto: Anno \_\_\_\_\_ **Domanda di partecipazione alla graduatoria CEMT**

Impresa \_\_\_\_\_

N. iscrizione all'Albo \_\_\_\_\_ N. iscrizione al R.E.N. \_\_\_\_\_

N. licenza comunitaria \_\_\_\_\_ Codice fiscale impresa \_\_\_\_\_

Il/La sottoscritto/a....., quale suo legale rappresentante, in nome e per conto dell'impresa.....con sede in ..... (Prov. ....), via..... n..... cap..... telefono..... PEC ..... e-mail<sup>1</sup> .....

#### CHIEDE

di partecipare alla graduatoria per il rilascio di autorizzazioni CEMT per autotrasporto internazionale di merci per conto di terzi per l'anno ....., anche qualora si verifichi il caso di cui all'art. 5 comma 6 del decreto dirigenziale 22 settembre 2025, n.326 e, a tal fine,

#### DICHIARA

- che l'impresa è regolarmente iscritta all'Albo degli autotrasportatori ed al Registro Elettronico Nazionale ed ha tutti i requisiti richiesti dalla normativa in materia di idoneità professionale per l'esercizio del trasporto internazionale di merci per conto di terzi e per l'accesso alla professione di autotrasportatore;
- che ha in disponibilità n. \_\_\_\_ veicoli di categoria Euro V o meno inquinanti, che utilizzerà con le autorizzazioni CEMT, così come meglio descritti nell'elenco allegato e sottoscritto;
- che è a conoscenza che, per poter ottenere le autorizzazioni richieste, è necessario avere in disponibilità veicoli conformi alla categoria "Euro V" o meno inquinanti, con i quali può essere utilizzata l'autorizzazione CEMT da assegnare;
- che è attualmente titolare delle seguenti autorizzazioni CEMT: \_\_\_\_\_  
oppure
- che **non** è titolare di autorizzazioni CEMT;
- che è attualmente titolare di assegnazione fissa sulle seguenti relazioni bilaterali:  
\_\_\_\_\_
- che è iscritta nel registro T.I.R. al numero .....

<sup>1</sup> Inserire un indirizzo mail attivo e presidiato che sarà utilizzato quale user name per l'accesso alla piattaforma digitale.



- che ha effettuato, nell'anno **in corso, viaggi di assegnazione fissa** sulle seguenti relazioni di traffico per il numero accanto a ciascuna indicato:

Paese _____	n. viaggi _____	Paese _____	n. viaggi _____	Paese _____	n. viaggi _____
Paese _____	n. viaggi _____	Paese _____	n. viaggi _____	Paese _____	n. viaggi _____

- che ha effettuato, nell'anno **in corso, viaggi a carattere precario** sulle seguenti relazioni di traffico per il numero accanto a ciascuna indicato:

Paese _____	n. viaggi _____	Paese _____	n. viaggi _____	Paese _____	n. viaggi _____
Paese _____	n. viaggi _____	Paese _____	n. viaggi _____	Paese _____	n. viaggi _____

- che ha effettuato, nell'anno **in corso**, viaggi "multilaterali" ai sensi dell'art.4 comma 4 del decreto direttoriale 22 settembre 2025, n. 326, con le autorizzazioni CEMT o con autorizzazioni "paesi terzi", sulle seguenti relazioni di traffico per il numero accanto a ciascuna indicato:

_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____

**Il/La sottoscritto/a, sotto la propria responsabilità, dichiara di essere a conoscenza delle sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, nonché di andare incontro alla sanzione della decadenza dei benefici eventualmente conseguiti a seguito dell'emanazione del provvedimento favorevole, emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.**

(Luogo e data)

\_\_\_\_\_

Firma digitale del legale rappresentante dell'impresa  
oppure firma leggibile del legale rappresentante che allega  
fotocopia del documento di identità

**NB: allegare alla domanda:**

- **ricevuta del versamento di euro 21,16, codice N001, effettuato con pago PA;**
- **elenco dei veicoli in dotazione dell'impresa, sottoscritto dal legale rappresentante.**



(Domanda di rinnovo autorizzazione CEMT)

AL **MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI**  
 Dipartimento per i trasporti e la navigazione  
 Direzione generale per la sicurezza stradale e l'autotrasporto  
 Divisione 7 – Autotrasporto nazionale ed internazionale di merci.  
 Controlli, statistica e monitoraggio  
 Via G. Caraci, 36 - 00157 ROMA  
**VIA PEC:**

Oggetto: Anno \_\_\_\_\_ **Domanda di rinnovo dell'autorizzazione CEMT** per l'autotrasporto internazionale di merci per conto di terzi N. \_\_\_\_\_ Impresa \_\_\_\_\_

N. iscrizione all'Albo \_\_\_\_\_ N. iscrizione al R.E.N. \_\_\_\_\_

N. licenza comunitaria \_\_\_\_\_ Codice fiscale impresa \_\_\_\_\_

Autorizzazioni CEMT n. \_\_\_\_\_

Il/La sottoscritto/a....., quale suo legale rappresentante, in nome e per conto dell'impresa.....con sede in ..... (Prov. ....), via..... n..... cap..... telefono..... PEC ..... e-mail<sup>1</sup> .....

**CHIEDE**

Il rinnovo delle autorizzazioni CEMT n. \_\_\_\_\_ per l'anno \_\_\_\_\_ e, a tal fine,

**DICHIARA**

- che l'impresa è regolarmente iscritta all'Albo degli autotrasportatori ed al Registro Elettronico Nazionale ed ha tutti i requisiti richiesti dalla normativa in materia di idoneità professionale per l'esercizio del trasporto internazionale di merci per conto di terzi e per l'accesso alla professione di autotrasportatore;
- che ha effettuato, ad oggi, n. \_\_\_\_\_ percorsi con la suddetta autorizzazione;
- che ha in disponibilità n. \_\_\_\_ veicoli di categoria Euro V o meno inquinanti, che utilizzerà con le autorizzazioni CEMT, così come meglio descritti nell'elenco allegato e sottoscritto;
- che è a conoscenza che, per poter ottenere le autorizzazioni richieste, è necessario avere in disponibilità veicoli conformi alla categoria "Euro V" o meno inquinanti, con i quali può essere utilizzata l'autorizzazione CEMT da assegnare;
- di essere consapevole che, nell'ipotesi di cui all'art. 3 comma 1 del decreto direttoriale 22 settembre 2025, n.326, le autorizzazioni CEMT verranno rinnovate solo fino a concorrenza del numero di autorizzazioni assegnate all'Italia a titolo di contingente annuale.

**Il/La sottoscritto/a, sotto la propria responsabilità, dichiara di essere a conoscenza delle sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, nonché di andare incontro alla sanzione della decadenza dei benefici eventualmente conseguiti a seguito dell'emanazione del provvedimento favorevole, emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.**

(Luogo e data) \_\_\_\_\_

Firma digitale del legale rappresentante dell'impresa  
 oppure firma leggibile del legale rappresentante che allega  
 fotocopia del documento di identità

**NB: allegare alla domanda:**

- ricevuta del versamento di euro 21,16, codice N001, effettuato con pago PA;
- elenco dei veicoli in dotazione dell'impresa, sottoscritto dal legale rappresentante.

<sup>1</sup> Inserire un indirizzo mail attivo e presidiato che sarà utilizzato quale user name per l'accesso alla piattaforma digitale.



(Domanda di rilascio di rinnovo di assegnazione fissa bilaterale)

AL **MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI**

Dipartimento per i trasporti e la navigazione  
 Direzione generale per la sicurezza stradale e l'autotrasporto  
 Divisione 7 – Autotrasporto nazionale ed internazionale di merci.  
 Controlli, statistica e monitoraggio  
 Via G. Caraci, 36 - 00157 ROMA  
**VIA PEC:**

Oggetto: Anno \_\_\_\_\_ **Domanda di rinnovo di assegnazione fissa** sulla relazione di traffico  
 Italia / \_\_\_\_\_ - Impresa \_\_\_\_\_

N. iscrizione all'Albo \_\_\_\_\_ N. iscrizione al R.E.N. \_\_\_\_\_

N. licenza comunitaria \_\_\_\_\_ Codice fiscale impresa \_\_\_\_\_

Nel caso di conto proprio indicare n. elenco \_\_\_\_\_

Il/La sottoscritto/a....., quale suo legale rappresentante, in nome e per conto  
 dell'impresa.....con  
 sede \_\_\_\_\_ in  
 ..... (Prov. ....), via..... n..... cap.....  
 telefono..... PEC ..... e-mail .....

**CHIEDE**

- il rinnovo dell'assegnazione fissa per la relazione di traffico Italia/ \_\_\_\_\_ per l'anno  
 \_\_\_\_\_ e, a tal fine,

**DICHIARA**

- che l'impresa è regolarmente iscritta all'Albo degli autotrasportatori ed al Registro Elettronico Nazionale ed ha tutti i  
 requisiti richiesti dalla normativa in materia di idoneità professionale per l'esercizio del trasporto internazionale di  
 merci per conto di terzi e per l'accesso alla professione di autotrasportatore

- ovvero è iscritta nell'elenco per il trasporto in conto proprio al n. \_\_\_\_\_ ed è titolare di licenza per conto proprio;

- che ha effettuato con la suddetta assegnazione n. \_\_\_\_\_ viaggi totali a decorrere dal 1° ottobre dello scorso anno  
 e nell'anno in corso;

- che ha in disponibilità i seguenti veicoli, come meglio descritti nell'elenco allegato e sottoscritto:

veicoli EURO III o inf \_\_\_\_\_

veicoli EURO IV \_\_\_\_\_

veicoli EURO V \_\_\_\_\_

veicoli EURO VI \_\_\_\_\_

**Il/La sottoscritto/a, sotto la propria responsabilità, dichiara di essere a conoscenza delle sanzioni penali previste  
 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, nonché di andare incontro alla sanzione della decadenza  
 dei benefici eventualmente conseguiti a seguito dell'emanazione del provvedimento favorevole, emanato sulla  
 base della dichiarazione non veritiera.**

(Luogo e data) \_\_\_\_\_

Firma digitale del legale rappresentante dell'impresa  
 oppure firma leggibile del legale rappresentante che allega  
 fotocopia del documento di identità

**NB: allegare alla domanda:**

- ricevuta del versamento di euro 21,16, codice N001, effettuato con pago PA;
- elenco dei veicoli in dotazione dell'impresa, sottoscritto dal legale rappresentante.



(Domanda di rilascio di conversione in assegnazione fissa bilaterale)

AL **MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI**  
 Dipartimento per i trasporti e la navigazione  
 Direzione generale per la sicurezza stradale e l'autotrasporto  
 Divisione 7 – Autotrasporto nazionale ed internazionale di merci. Controlli,  
 statistica e monitoraggio  
 Via G. Caraci, 36 - 00157 ROMA  
**VIA PEC:**

Oggetto: Anno \_\_\_\_\_ **Domanda di rinnovo di assegnazione fissa** sulla relazione di traffico  
 Italia / \_\_\_\_\_ - Impresa \_\_\_\_\_

N. iscrizione all'Albo \_\_\_\_\_ N. iscrizione al R.E.N. \_\_\_\_\_

N. licenza comunitaria \_\_\_\_\_ Codice fiscale impresa \_\_\_\_\_

Nel caso di conto proprio indicare n. elenco \_\_\_\_\_

Il/La sottoscritto/a....., quale suo legale rappresentante, in nome e per conto  
 dell'impresa..... con sede in  
 ..... (Prov. ....), via..... n..... cap.....  
 telefono..... PEC ..... e-mail .....

**CHIEDE**

- la conversione in assegnazione fissa per la relazione di traffico Italia/ \_\_\_\_\_ per l'anno \_\_\_\_\_  
 e, a tal fine,

**DICHIARA**

- che l'impresa è regolarmente iscritta all'Albo degli autotrasportatori ed al Registro Elettronico Nazionale ed ha tutti i  
 requisiti richiesti dalla normativa in materia di idoneità professionale per l'esercizio del trasporto internazionale di merci  
 per conto di terzi e per l'accesso alla professione di autotrasportatore

- ovvero è iscritta nell'elenco per il trasporto in conto proprio al n. \_\_\_\_\_ ed è titolare di licenza per conto proprio;

- che ha effettuato n. \_\_\_\_\_ viaggi totali, a titolo precario, a decorrere dal 1° ottobre dello scorso anno e nell'anno in  
 corso;

- che ha in disponibilità i seguenti veicoli, come meglio descritti nell'elenco allegato e sottoscritto:

veicoli EURO III o inf \_\_\_\_\_

veicoli EURO IV \_\_\_\_\_

veicoli EURO V \_\_\_\_\_

veicoli EURO VI \_\_\_\_\_

**Il/La sottoscritto/a, sotto la propria responsabilità, dichiara di essere a conoscenza delle sanzioni penali previste per  
 le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, nonché di andare incontro alla sanzione della decadenza dei  
 benefici eventualmente conseguiti a seguito dell'emanazione del provvedimento favorevole, emanato sulla base della  
 dichiarazione non veritiera.**

(Luogo e data) \_\_\_\_\_

Firma digitale del legale rappresentante dell'impresa  
 oppure firma leggibile del legale rappresentante che allega  
 fotocopia del documento di identità

**NB: allegare alla domanda:**

- ricevuta del versamento di euro 21,16, codice N001, effettuato con pago PA;
- elenco dei veicoli in dotazione dell'impresa, sottoscritto dal legale rappresentante.



(Domanda di rilascio di autorizzazioni a titolo precario)

AL **MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI**  
 Dipartimento per i trasporti e la navigazione  
 Direzione generale per la sicurezza stradale e l'autotrasporto  
 Divisione 7 – Autotrasporto nazionale ed internazionale di merci. Controlli,  
 statistica e monitoraggio  
 Via G. Caraci, 36 - 00157 ROMA  
**VIA PEC:**

Oggetto: Anno \_\_\_\_\_ **Domanda di rilascio di autorizzazioni a titolo precario** sulla relazione di traffico  
 Italia / \_\_\_\_\_ - Impresa \_\_\_\_\_

N. iscrizione all'Albo \_\_\_\_\_ N. iscrizione al R.E.N. \_\_\_\_\_

N. licenza comunitaria \_\_\_\_\_ Codice fiscale impresa \_\_\_\_\_

Nel caso di conto proprio indicare n. elenco \_\_\_\_\_

Il/La sottoscritto/a....., quale suo legale rappresentante, in nome e per conto  
 dell'impresa..... con sede in  
 ..... (Prov. ....), via..... n..... cap.....  
 telefono..... PEC ..... e-mail .....

**CHIEDE**

- il rilascio di n..... autorizzazioni a titolo precario per la relazione di traffico  
 Italia/ \_\_\_\_\_ per l'anno \_\_\_\_\_ e, a tal fine,

**DICHIARA**

- che l'impresa è regolarmente iscritta all'Albo degli autotrasportatori ed al Registro Elettronico Nazionale ed  
 ha tutti i requisiti richiesti dalla normativa in materia di idoneità professionale per l'esercizio del trasporto  
 internazionale di merci per conto di terzi e per l'accesso alla professione di autotrasportatore;

- ovvero è iscritta nell'elenco per il trasporto in conto proprio al n. \_\_\_\_\_ ed è titolare di licenza per conto proprio;

- che ha in disponibilità i seguenti veicoli, come meglio descritti nell'elenco allegato e sottoscritto:

veicoli EURO III o inf \_\_\_\_\_

veicoli EURO IV \_\_\_\_\_

veicoli EURO V \_\_\_\_\_

veicoli EURO VI \_\_\_\_\_


**Il/La sottoscritto/a, sotto la propria responsabilità, dichiara di essere a conoscenza delle sanzioni penali  
 previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, nonché di andare incontro alla sanzione  
 della decadenza dei benefici eventualmente conseguiti a seguito dell'emanazione del provvedimento  
 favorevole, emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.**

(Luogo e data) \_\_\_\_\_

Firma digitale del legale rappresentante dell'impresa  
 oppure firma leggibile del legale rappresentante che allega  
 fotocopia del documento di identità

**NB: allegare alla domanda:**

- ricevuta del versamento di euro 21,16, codice N001, effettuato con pago PA;
- elenco dei veicoli in dotazione dell'impresa, sottoscritto dal legale rappresentante.



(Domanda di graduatoria CEMT per Consorzi o Cooperative)

AL **MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI**  
 Dipartimento per i trasporti e la navigazione  
 Direzione generale per la sicurezza stradale e l'autotrasporto  
 Divisione 7 – Autotrasporto nazionale ed internazionale di merci. Controlli,  
 statistica e monitoraggio  
 Via G. Caraci, 36 - 00157 ROMA  
**VIA PEC:**

Oggetto: Anno \_\_\_\_\_ **Domanda di partecipazione alla graduatoria CEMT**

Impresa \_\_\_\_\_

N. iscrizione all'Albo \_\_\_\_\_ N. iscrizione al R.E.N. \_\_\_\_\_

N. licenza comunitaria \_\_\_\_\_ Codice fiscale impresa \_\_\_\_\_

Il/La sottoscritto/a....., quale suo legale rappresentante, in nome e per conto dell'impresa.....con sede in ..... (Prov. ....), via..... n..... cap..... telefono..... PEC ..... e-mail<sup>1</sup> ....., Codice fiscale impresa/Partita IVA..... iscritta alla sezione speciale dell'Albo prevista dal DPR 19/04/1990 n. 155 con il n. .... in data .....

#### CHIEDE

di partecipare alla graduatoria per il rilascio di autorizzazioni CEMT per autotrasporto internazionale di merci per conto di terzi per **l'anno .....** e che a tal fine siano attribuiti all'impresa richiedente i punteggi relativi alle sottoelencate imprese, soci della Cooperativa o del Consorzio, le cui domande sono parte integrante della presente istanza e, a tal fine,

#### DICHIARA

- che l'impresa è regolarmente iscritta all'Albo degli autotrasportatori ed al Registro Elettronico Nazionale ed ha tutti i requisiti richiesti dalla normativa in materia di idoneità professionale per l'esercizio del trasporto internazionale di merci per conto di terzi e per l'accesso alla professione di autotrasportatore;
- che utilizzerà l'autorizzazione CEMT esclusivamente con veicoli presi in locazione dalle sottoelencate imprese che hanno fatto domanda congiunta di autorizzazione CEMT

IMPRESA	SEDE	n. REN	n. ALBO

<sup>1</sup> Inserire un indirizzo mail attivo e presidiato che sarà utilizzato quale user name per l'accesso alla piattaforma digitale.



**Il/La sottoscritto/a, sotto la propria responsabilità, dichiara di essere a conoscenza delle sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, nonché di andare incontro alla sanzione della decadenza dei benefici eventualmente conseguiti a seguito dell'emanazione del provvedimento favorevole, emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.**

(Luogo e data)

---

Firma digitale del legale rappresentante dell'impresa  
oppure firma leggibile del legale rappresentante che allega  
fotocopia del documento di identità

**NB: allegare alla domanda:**

- ricevuta del versamento di euro 21,16, codice N001, effettuato con pago PA;
- le domande delle singole imprese, formulate secondo l'Allegato 7.



(Domanda di graduatoria CEMT congiunta, per imprese facenti parte di Consorzi o Cooperative)

AL **MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI**  
 Dipartimento per i trasporti e la navigazione  
 Direzione generale per la sicurezza stradale e l'autotrasporto  
 Divisione 7 – Autotrasporto nazionale ed internazionale di merci. Controlli,  
 statistica e monitoraggio  
 Via G. Caraci, 36 - 00157 ROMA  
**VIA PEC:**

Oggetto: Anno \_\_\_\_\_ **Domanda di partecipazione alla graduatoria CEMT**

Impresa \_\_\_\_\_

N. iscrizione all'Albo \_\_\_\_\_ N. iscrizione al R.E.N. \_\_\_\_\_

N. licenza comunitaria \_\_\_\_\_ Codice fiscale impresa \_\_\_\_\_

Il/La sottoscritto/a....., quale suo legale rappresentante, in nome e per conto dell'impresa.....con sede in ..... (Prov. ....), via..... n..... cap..... telefono..... PEC ..... e-mail<sup>1</sup> ....., facente parte del Consorzio o della Cooperativa ..... con sede in.....Codice fiscale impresa/Partita IVA .....

#### CHIEDE

di partecipare alla graduatoria per il rilascio di autorizzazioni CEMT per autotrasporto internazionale di merci per conto di terzi per **l'anno .....** e, a tal fine,

#### DICHIARA

- che l'impresa è regolarmente iscritta all'Albo degli autotrasportatori ed al Registro Elettronico Nazionale ed ha tutti i requisiti richiesti dalla normativa in materia di idoneità professionale per l'esercizio del trasporto internazionale di merci per conto di terzi e per l'accesso alla professione di autotrasportatore;

- che ha in disponibilità n. \_\_\_\_ veicoli di categoria Euro V o meno inquinanti, che utilizzerà con le autorizzazioni CEMT, così come meglio descritti nell'elenco allegato e sottoscritto;

- che è a conoscenza che, per poter ottenere le autorizzazioni richieste, è necessario avere in disponibilità veicoli conformi alla categoria "Euro V" o meno inquinanti, con i quali può essere utilizzata l'autorizzazione CEMT da assegnare;

- che è attualmente titolare delle seguenti autorizzazioni CEMT: \_\_\_\_\_

oppure

- che non è titolare di autorizzazioni CEMT;

- che è attualmente titolare di assegnazione fissa sulle seguenti relazioni bilaterali:

\_\_\_\_\_

- che è iscritta nel registro T.I.R. al numero .....

<sup>1</sup> Inserire un indirizzo mail attivo e presidiato che sarà utilizzato quale user name per l'accesso alla piattaforma digitale.



- che ha effettuato, nell'anno **in corso, viaggi di assegnazione fissa** sulle seguenti relazioni di traffico per il numero accanto a ciascuna indicato:

Paese \_\_\_\_\_ n. viaggi \_\_\_\_\_ Paese \_\_\_\_\_ n. viaggi \_\_\_\_\_ Paese \_\_\_\_\_ n. viaggi \_\_\_\_\_  
Paese \_\_\_\_\_ n. viaggi \_\_\_\_\_ Paese \_\_\_\_\_ n. viaggi \_\_\_\_\_ Paese \_\_\_\_\_ n. viaggi \_\_\_\_\_

- che ha effettuato, nell'anno **in corso, viaggi a carattere precario** sulle seguenti relazioni di traffico per il numero accanto a ciascuna indicato:

Paese \_\_\_\_\_ n. viaggi \_\_\_\_\_ Paese \_\_\_\_\_ n. viaggi \_\_\_\_\_ Paese \_\_\_\_\_ n. viaggi \_\_\_\_\_  
Paese \_\_\_\_\_ n. viaggi \_\_\_\_\_ Paese \_\_\_\_\_ n. viaggi \_\_\_\_\_ Paese \_\_\_\_\_ n. viaggi \_\_\_\_\_

- che ha effettuato, nell'anno **in corso, viaggi "multilaterali"** ai sensi dell'art.4 comma 4 del decreto direttoriale 22 settembre 2025, n.326, con le autorizzazioni CEMT o con autorizzazioni "paesi terzi", sulle seguenti relazioni di traffico per il numero accanto a ciascuna indicato:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

La sottoscritta chiede che il punteggio relativo ai propri requisiti venga accreditato in favore del Consorzio o della Cooperativa .....  
sopraindicata, iscritta alla sezione speciale dell'Albo al n. ...., di cui la scrivente è socia.

**DICHIARA, inoltre,**

di essere a conoscenza che la presente istanza **non potrà essere considerata** per una valutazione individuale.

**Il/La sottoscritto/a, sotto la propria responsabilità, dichiara di essere a conoscenza delle sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, nonché di andare incontro alla sanzione della decadenza dei benefici eventualmente conseguiti a seguito dell'emanazione del provvedimento favorevole, emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.**

(Luogo e data)

\_\_\_\_\_  
Firma digitale del legale rappresentante dell'impresa  
oppure firma leggibile del legale rappresentante che allega  
fotocopia del documento di identità

**NB: allegare alla domanda:**

- ricevuta del versamento di euro 21,16, codice N001, effettuato con pago PA;
- elenco dei veicoli in dotazione dell'impresa, sottoscritto dal legale rappresentante.



(Domanda di trasferimento di autorizzazioni internazionali)

AL **MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI**  
 Dipartimento per i trasporti e la navigazione  
 Direzione generale per la sicurezza stradale e l'autotrasporto  
 Divisione 7 – Autotrasporto nazionale ed internazionale di merci.  
 Controlli, statistica e monitoraggio  
 Via G. Caraci, 36 - 00157 ROMA  
**VIA PEC:**

Oggetto: Anno \_\_\_\_\_ **Domanda di trasferimento di autorizzazioni internazionali**

Impresa \_\_\_\_\_

**N. iscrizione all'Albo** \_\_\_\_\_ **N. iscrizione al R.E.N.** \_\_\_\_\_

**N. licenza comunitaria** \_\_\_\_\_ **Codice fiscale impresa** \_\_\_\_\_

**Autorizzazioni CEMT assegnate per l'anno in corso n.** \_\_\_\_\_

Il/La sottoscritto/a....., quale suo legale rappresentante, in nome e per conto dell'impresa.....con sede in ..... (Prov. ....), via..... n..... cap..... telefono..... PEC ..... e-mail ....., Codice fiscale impresa/Partita IVA .....

**CHIEDE**

Il trasferimento delle seguenti autorizzazioni internazionali:

ASSEGNAZIONI FISSE:

	RELAZIONE DI TRAFFICO	TIPOLOGIA	QUANTITA'
1			
2			
3			
4			

AUTORIZZAZIONI CEMT n. \_\_\_\_\_, n. \_\_\_\_\_,

già intestate all'impresa ..... con sede in ..... (Prov. ....), via..... n..... cap..... telefono..... PEC ..... e-mail ....., Codice fiscale impresa/Partita IVA ....., n. iscrizione REN ....., n. iscrizione Albo ....., cancellata in data ..... a seguito di ..... avvenuta con atto notarile ..... repertorio ..... raccolta ..... in data ..... allegato in copia.



**Il/La sottoscritto/a, sotto la propria responsabilità, dichiara di essere a conoscenza delle sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, nonché di andare incontro alla sanzione della decadenza dei benefici eventualmente conseguiti a seguito dell'emanazione del provvedimento favorevole, emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.**


(Luogo e data)

---

Firma digitale del legale rappresentante dell'impresa  
oppure firma leggibile del legale rappresentante che allega  
fotocopia del documento di identità

**NB: allegare alla domanda:**

- ricevuta del versamento di euro 21,16, codice N001, effettuato con pago PA;
- elenco dei veicoli in dotazione dell'impresa, sottoscritto dal legale rappresentante;
- atto notarile che ha disposto la cancellazione dell'impresa già assegnataria delle autorizzazioni di cui si chiede il trasferimento.



(Domanda di rilascio licenze CEMT masserizie - traslochi)

AL **MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI**  
 Dipartimento per i trasporti e la navigazione  
 Direzione generale per la sicurezza stradale e l'autotrasporto  
 Divisione 7 – Autotrasporto nazionale ed internazionale di merci. Controlli,  
 statistica e monitoraggio  
 Via G. Caraci, 36 - 00157 ROMA  
**VIA PEC:**

Oggetto: Anno \_\_\_\_\_ **Domanda di rilascio licenze CEMT masserizie (traslochi)**

Impresa \_\_\_\_\_

N. iscrizione all'Albo \_\_\_\_\_ N. iscrizione al R.E.N. \_\_\_\_\_

N. licenza comunitaria \_\_\_\_\_ Codice fiscale impresa \_\_\_\_\_

Il/La sottoscritto/a....., quale suo legale rappresentante, in nome e per conto dell'impresa.....con sede in ..... (Prov. ....), via..... n..... cap..... telefono..... PEC ..... e-mail .....

#### CHIEDE

Il rilascio di n. .... licenze CEMT masserizie (traslochi) e, a tal fine,

#### DICHIARA

- che l'impresa è regolarmente iscritta all'Albo degli autotrasportatori ed al Registro Elettronico Nazionale ed ha tutti i requisiti richiesti dalla normativa in materia di idoneità professionale per l'esercizio del trasporto internazionale di merci per conto di terzi e per l'accesso alla professione di autotrasportatore;

- che ha in disponibilità n. \_\_\_\_ veicoli di categoria Euro V o meno inquinanti, che utilizzerà con le autorizzazioni CEMT, così come meglio descritti nell'elenco allegato e sottoscritto;

- che è a conoscenza che, per poter ottenere le autorizzazioni richieste, è necessario avere in disponibilità veicoli conformi alla categoria "Euro V" o meno inquinanti, con i quali può essere utilizzata l'autorizzazione CEMT da assegnare;


**Il/La sottoscritto/a, sotto la propria responsabilità, dichiara di essere a conoscenza delle sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, nonché di andare incontro alla sanzione della decadenza dei benefici eventualmente conseguiti a seguito dell'emanazione del provvedimento favorevole, emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.**

(Luogo e data)

\_\_\_\_\_  
 Firma digitale del legale rappresentante dell'impresa  
 oppure firma leggibile del legale rappresentante che allega  
 fotocopia del documento di identità

**NB: allegare alla domanda:**

- ricevuta del versamento di euro 21,16, codice N001, effettuato con pago PA;
- elenco dei veicoli in dotazione dell'impresa, sottoscritto dal legale rappresentante.



**PRESIDENZA  
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI**

COMMISSARIO STRAORDINARIO ALLA RICOSTRUZIONE  
NEL TERRITORIO DELLE REGIONI EMILIA-ROMAGNA,  
TOSCANA E MARCHE

ORDINANZA 7 settembre 2025.

**Disciplina dei contributi per la delocalizzazione degli immobili a uso residenziale.** (Ordinanza n. 53/2025).

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO  
ALLA RICOSTRUZIONE NEL TERRITORIO  
DELLE REGIONI EMILIA-ROMAGNA, TOSCANA E MARCHE

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante «Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;

Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche, con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati);

Visto il decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, recante «Interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023», convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, come, a sua volta, modificato e integrato dal decreto-legge 7 maggio 2025, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2025, n. 101, recante «Ulteriori disposizioni urgenti per affrontare gli straordinari eventi alluvionali verificatisi nei territori di Emilia-Romagna, Toscana e Marche e gli effetti del fenomeno bradisismico nell'area dei Campi Flegrei, nonché disposizioni di carattere finanziario in materia di protezione civile» e, in particolare, i seguenti articoli che disciplinano, tra l'altro, le misure per la ricostruzione privata;

- l'art. 20-*bis*, che, nel definire il perimetro di applicazione delle misure di ricostruzione, al comma 1-*bis* stabilisce che a decorrere dal 15 maggio 2025, tutte le disposizioni in materia di ricostruzione pubblica e privata regolate dalle norme contenute nei Capi da 1-*bis* a 1-*quinquies* del medesimo decreto-legge n. 61 del 2023 «si applicano anche alle attività di ricostruzione nei territori della Regione Emilia-Romagna interessati dagli eventi alluvionali verificatisi nei mesi di settembre e ottobre 2024, ad eccezione delle attività e degli interventi di protezione civile di cui all'art. 25, comma 2, lettere a), b) e c), del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, che sono disciplinati e realizzati, fino al relativo completamento, con i provvedimenti di cui agli articoli 24 e 25 del medesimo codice»;

- l'art. 20-*sexies*, che nel prevedere le misure per la ricostruzione privata, tra l'altro, contiene le seguenti disposizioni:

- la lettera f-*bis*) del comma 1, in base alla quale il Commissario straordinario, con proprie ordinanze può «prevedere apposite procedure affinché situazioni di particolare complessità possano essere esaminate, prima della presentazione delle relative istanze di contributo, nell'ambito di apposite commissioni tecniche straordinarie costituite, per ciascun territorio regionale interessato, con provvedimento del Commissario straordinario, prevedendovi la partecipazione di un rappresentante della struttura commissariale, con funzioni di coordinatore, e di rappresentanti del sub-commissario competente per territorio e delle strutture tecniche statali, regionali e comunali di volta in volta direttamente interessate», disciplinandone l'attività;

- il comma 3, che individua le tipologie di contributi concedibili per la riparazione, il ripristino o la ricostruzione di beni immobili ad uso residenziale o produttivo e, in genere, per sovvenire ai danneggiamenti subiti da famiglie e imprese a seguito dei predetti eventi alluvionali;

- il comma 3-*bis*, che stabilisce che i contributi di cui al comma 3 possono essere destinati, nei limiti delle risorse disponibili, anche:


«a) all'acquisto di aree alternative, già individuate dagli strumenti di pianificazione urbanistica, ove occorra provvedere alla delocalizzazione, parziale o totale, di edifici gravemente danneggiati per i quali non sia possibile provvedere alla ricostruzione nel medesimo luogo;

b) all'acquisto di immobili immediatamente disponibili per la destinazione residenziale o produttiva nei comuni in cui è ubicato l'immobile danneggiato, nelle ipotesi in cui tale immobile sia gravemente danneggiato e non si possa provvedere alla ricostruzione nel medesimo luogo»;

- il comma 3-*ter*, che dispone che, in caso di delocalizzazione, le aree di sedime degli immobili demoliti o da demolire, nonché gli immobili danneggiati «sono gratuitamente acquisiti, secondo quanto previsto con ordinanza del Commissario straordinario, al patrimonio disponibile del comune, che provvede alla relativa demolizione con oneri a carico delle risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all'art. 20-*quinquies*»;

- il comma 3-*quater*, che stabilisce che «i contributi di cui al comma 3-*bis* sono alternativi rispetto ai contributi per la riparazione, ripristino o ricostruzione di cui al comma 3 e non possono essere concessi per importi superiori rispetto a quanto a tale titolo sarebbe stato conseguibile dall'istante, al netto dei costi di demolizione»;

- il comma 6-*quater*, che prevede che per i danni ai beni mobili, distrutti o gravemente danneggiati in conseguenza degli eventi alluvionali di cui trattasi, presenti all'interno di immobili di proprietà di soggetti privati con destinazione d'uso residenziale alla data dei medesimi eventi alluvionali, il Commissario straordinario riconosce «un contributo commisurato in maniera forfetaria e sulla base del numero e della tipologia dei vani all'interno dei quali erano ubicati i beni mobili, nel limite di 3.200 euro per il vano adibito a cucina, nonché nel limite di ulteriori



700 euro per ciascuno degli altri vani, fino ad un importo massimo complessivo di 6.000 euro per abitazione, assicurando il rispetto dei limiti di spesa», precisando che tali contributi siano riconosciuti al netto degli indennizzi assicurativi eventualmente ricevuti dal beneficiario in conseguenza del danneggiamento dei medesimi beni mobili;

- l'art. 20-septies, che regola le procedure per la concessione ed erogazione dei contributi per la ricostruzione privata;

Viste le seguenti ordinanze commissariali, adottate in attuazione di quanto previsto dalle citate disposizioni del decreto-legge n. 61 del 2023:

- l'ordinanza commissariale n. 11 del 20 ottobre 2023, registrata dalla Corte dei conti in data 25 ottobre 2023, al foglio n. 2785, e pubblicata sul sito internet istituzionale della struttura commissariale, contenente disciplina, modalità e procedure per la concessione e erogazione dei contributi per la ricostruzione privata a favore delle imprese, in attuazione di quanto previsto dai richiamati articoli 20-sexies e 20-septies del decreto-legge n. 61 del 2023;

- l'ordinanza commissariale n. 14 del 3 novembre 2023, registrata dalla Corte dei conti in data 13 novembre 2023, al foglio n. 2948, e pubblicata sul sito internet istituzionale della struttura commissariale, contenente disciplina, modalità e procedure per la concessione e erogazione dei contributi per la ricostruzione privata a favore delle famiglie, in attuazione di quanto previsto dai richiamati articoli 20-sexies e 20-septies del decreto-legge n. 61 del 2023;

- l'ordinanza commissariale n. 23 del 9 aprile 2024, registrata, con osservazioni, dalla Corte dei conti in data 22 aprile 2021, al foglio n. 1156, e coerentemente modificata e pubblicata sul sito internet istituzionale della struttura commissariale, contenente modifiche e integrazioni alle richiamate ordinanze commissariali n. 11/2023 e n. 14/2023;

- l'ordinanza commissariale n. 29 del 18 luglio 2024, registrata dalla Corte dei conti in data 24 luglio 2024, al foglio n. 2084, e pubblicata sul sito internet istituzionale della struttura commissariale, contenente la disciplina dei controlli da svolgere in relazione ai contributi concessi ai sensi delle richiamate ordinanze commissariali n. 11/2023 e n. 14/2023;

- l'ordinanza commissariale n. 36 del 23 ottobre 2024, registrata dalla Corte dei conti in data 13 novembre 2024, al foglio n. 2888, e pubblicata sul sito internet istituzionale della struttura commissariale, contenente i criteri, le modalità e i termini per l'erogazione dei contributi di cui all'art. 20-sexies, comma 3, del richiamato decreto-legge n. 61 del 2023 ai soggetti privati non esercenti attività sociali, economiche e produttive e ai soggetti esercenti attività sociali, economiche e produttive, secondo le modalità del finanziamento agevolato, ai sensi dell'art. 1, commi da 435 a 442, della legge 30 dicembre 2023, n. 213;

Dato atto che la richiamata ordinanza commissariale n. 11/2023, relativa alle imprese, ha già disciplinato la concessione di contributi anche per la delocalizzazione delle attività produttive, mentre la richiamata ordinanza commissariale n. 14/2023, relativa alle famiglie, ha espressamente rinviato tale tematica ad un successivo provvedimento;

Ritenuto di dover provvedere alla disciplina dei contributi per la delocalizzazione delle unità immobiliari a uso residenziale in attuazione di quanto previsto dai richiamati commi 3-bis, 3-ter e 3-quater, del decreto-legge n. 61 del 2023, armonizzando tale disciplina con quella oggetto della richiamata ordinanza commissariale n. 14/2023 anticipando, ove necessario, talune innovazioni contenute nelle modifiche apportate al decreto-legge n. 61 del 2023 dal citato decreto-legge n. 65 del 2025, nelle more che anche le procedure di cui alla medesima ordinanza commissariale n. 14/2023 vengano allineate alle più recenti novità introdotte nella normativa primaria di riferimento;

Considerato che i territori in rassegna sono stati interessati da fenomeni meteorologici di elevata intensità, che hanno determinato una grave situazione di pericolo per l'incolumità delle persone, la perdita di vite umane e l'evacuazione di numerose famiglie dalle loro abitazioni;

Considerato che i summenzionati eventi hanno provocato l'esondazione di corsi d'acqua, lo smottamento di versanti, allagamenti, movimenti franosi, nonché gravi danneggiamenti alle infrastrutture viarie, a edifici pubblici e privati, a edifici e luoghi di culto, alle opere di difesa idraulica e alla rete dei servizi essenziali;

Dato atto dell'istruttoria preliminare sviluppata sulla tematica della delocalizzazione degli immobili a uso residenziale nell'ambito del tavolo tecnico tematico all'uopo insediato dal Commissario straordinario, con la partecipazione di qualificati referenti delle strutture interessate delle Regioni Emilia-Romagna, Marche e Toscana, designati dai rispettivi Presidenti, nella qualità di sub-Commissari per la ricostruzione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 gennaio 2025, ammesso a registrazione presso la Corte dei conti in data 16 gennaio 2025, al n. 0002433, mediante il quale l'ingegnere Fabrizio Curcio, dirigente generale dei ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri, è stato nominato, a decorrere dal 13 gennaio 2025 e fino al 31 dicembre 2025, Commissario straordinario alla ricostruzione ai sensi dell'art. 20-ter, comma 1, del richiamato decreto-legge n. 65 del 2025;

Acquisita l'intesa della Regione Emilia-Romagna;

Acquisita l'intesa della Regione Toscana;


Acquisita l'intesa della Regione Marche;

Dispone:

Art. 1.

*Contributi per la delocalizzazione di immobili a uso residenziale*

1. In alternativa ai contributi di cui all'art. 1 dell'ordinanza n. 14/2023 e successive modifiche e integrazioni (di seguito, per brevità, OCS 14/2023), ad eccezione del contributo relativo ai beni mobili di cui all'art. 20-sexies, comma 6-bis, del decreto-legge n. 61 del 2023 per il quale si applica il comma 10 del presente articolo, i soggetti beneficiari individuati ai sensi della medesima ordinanza, ad eccezione di quelli di cui all'art. 1, comma 2, lettere b) ed e) possono richiedere un contributo per la delocalizzazione di immobili a uso residenziale (unità immobiliari



ri, pertinenze e parti comuni) fino al 100 per cento delle spese occorrenti, e comunque fino al raggiungimento del tetto massimo di importo stabilito al successivo comma 4, nei limiti delle risorse disponibili sulle contabilità speciali e secondo quanto previsto dal presente articolo. Questa ordinanza si applica anche ai soggetti danneggiati nei territori della Regione Emilia-Romagna interessati dagli eventi alluvionali dell'anno 2024.

2. Per poter avanzare la domanda del contributo per la delocalizzazione di cui al comma 1 devono sussistere tutte le seguenti condizioni previste dall'art. 20-*sexies*, comma 3-*bis* del decreto-legge n. 61 del 2023:

a) l'impossibilità di procedere con le necessarie attività di ricostruzione in sito, compreso anche il divieto di attività ricadenti nell'art. 3 comma 1 lettera e), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2021, n. 380 e successive modificazioni ed integrazioni, derivante da atti o norme vigenti che regolamentano l'uso e la trasformazione del territorio;

b) la condizione di grave danneggiamento, che si intende sussistente in tutti i casi in cui, a seguito degli eventi alluvionali di cui in premessa, un immobile di edilizia abitativa o le relative pertinenze esclusive dell'immobile, come individuate dall'art. 3, comma 1, lettera a), punto 6) e lettera c) dell'OCS14/2023, risultino danneggiati e, in conseguenza dei detti eventi, sia stato adottato dal comune anche in forma collettiva per una pluralità di territori o edifici, e sia tuttora in vigore, un provvedimento di inagibilità / sgombero / evacuazione / demolizione, e sussista l'impossibilità di cui alla lettera a).

3. In presenza delle condizioni di cui al comma 2, il contributo per la delocalizzazione di cui al comma 1 può essere richiesto ed utilizzato per l'acquisto, nel comune in cui è ubicato l'immobile da delocalizzare:

a) di aree alternative, già individuate dagli strumenti di pianificazione urbanistica, per la ricostruzione dell'immobile da delocalizzare;

b) di immobili già destinati ad uso residenziale.

4. Il valore massimo del contributo concedibile per la delocalizzazione di cui al comma 1, è determinato moltiplicando la superficie complessiva dell'unità immobiliare da delocalizzare, attestata dalla perizia asseverata del professionista incaricato, calcolata in conformità alla normativa territorialmente vigente per l'edilizia residenziale pubblica, per il costo parametrico, articolato per classi di superficie, oltre IVA, se non recuperabile, di cui all'art. 3, comma 7, dell'OCS14/2023 per la demolizione e ricostruzione nel medesimo sito. Tale costo parametrico, attualizzato all'anno 2025, è così rideterminato:

a) 2.200,00 euro/mq fino a 200 mq di superficie complessiva;

b) 1.900,00 euro/mq da 200,01 mq a 350 mq di superficie complessiva;

c) 1.700,00 euro/mq oltre i 350,01 mq di superficie complessiva.

Il contributo convenzionale così determinato è utilizzato a copertura degli oneri conseguenti agli interventi di cui al comma 3, dei costi di perizia e di ogni altro adempimento dei professionisti ai fini dell'espletamento delle attività indicate nella presente ordinanza, oltre che, fermo

restando il valore massimo del contributo concedibile, degli eventuali interventi di costruzione/ristrutturazione edilizia del nuovo immobile, oltre agli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria.

5. Ai valori parametrici di cui al comma 4 è aggiunto l'importo forfetario di 150 euro/mq a fronte dei costi sostenuti per spese notarili e per la ricostruzione in altro sito.

6. La sussistenza delle condizioni di cui al comma 2 è verificata dalla commissione tecnica straordinaria di cui all'art. 20-*sexies*, lettera f-*bis* del decreto-legge n. 61 del 2023, territorialmente competente che rilascia apposito parere favorevole.

7. Le medesime condizioni ricorrono anche per la delocalizzazione di uno o più edifici appartenenti ad un unico proprietario o facenti parte di un unico condominio ovvero di una o più unità immobiliari di un edificio condominiale adibito a destinazione residenziale.

8. Il contributo per la delocalizzazione – nei limiti economici di cui ai commi che precedono – può essere riconosciuto per interventi di ristrutturazione di un immobile esistente già nella disponibilità del richiedente, ad eccezione di eventuali oneri riconducibili a procedimenti di sanatoria che dovranno essere sostenuti, prima della richiesta di delocalizzazione, dal medesimo richiedente.


9. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 20-*sexies*, comma 3-*ter*, le aree di sedime degli immobili demoliti o da demolire e di pertinenza esclusiva per i quali sia riconosciuto il contributo per la delocalizzazione di cui al presente articolo sono gratuitamente acquisite al patrimonio disponibile del comune. Gli oneri relativi alla demolizione sono rimborsati al comune dal Commissario straordinario, a valere sulle risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all'art. 20-*quinquies* del decreto-legge n. 61 del 2023.

10. Il soggetto che richiede il contributo per la delocalizzazione di cui al presente articolo può richiedere anche il contributo per i danni ai beni mobili presenti all'interno dell'immobile da delocalizzare eventualmente subiti in conseguenza degli eventi alluvionali di cui in premessa, commisurato in maniera forfetaria e sulla base del numero e della tipologia dei vani all'interno dei quali erano ubicati predetti i beni mobili, nel limite di 3.200 euro per il vano adibito a cucina, nonché nel limite di ulteriori 700 euro per ciascuno degli altri vani, fino ad un importo massimo complessivo di 6.000 euro per abitazione. Il contributo di cui al presente comma è riconosciuto a condizione che nella perizia asseverata allegata alla domanda di contributo venga dato atto del danneggiamento dei beni mobili ubicati nell'immobile da delocalizzare, avvenuto in conseguenza degli eventi alluvionali di cui in premessa.

11. I contributi di cui al presente articolo sono riconosciuti al netto degli indennizzi assicurativi eventualmente ricevuti dal beneficiario in conseguenza dei danni subiti a seguito degli eventi alluvionali di cui in premessa.

12. I contributi di cui al presente articolo sono riconosciuti previa presentazione da parte del richiedente beneficiario dell'ultimo titolo abilitativo valido e disponibile, sulla base del quale verranno effettuati i calcoli dell'importo del contributo stesso.

13. Restano ferme le esclusioni previste dall'art. 4, comma 1 dell'OCS 14/2023.



## Art. 2.

*Procedure per la concessione ed erogazione dei contributi per la delocalizzazione di immobili a uso residenziale in caso di acquisto di area alternativa*

1. I soggetti beneficiari che intendono procedere con la delocalizzazione devono presentare, prima dell'inoltro dell'istanza di contributo, apposita richiesta di nulla osta al comune territorialmente competente, redatta secondo il modello in allegato 1 («istanza di valutazione preliminare della richiesta di delocalizzazione»), alla quale dovranno essere necessariamente allegati:

a) l'ordinanza o provvedimento del comune di inagibilità / sgombero / evacuazione / demolizione dell'immobile da delocalizzare, anche in forma collettiva per una pluralità di territori o edifici che sia tutt'ora in vigore.

b) la relazione asseverata rilasciata da un professionista abilitato, redatta secondo il modello in allegato 2 («schema di relazione asseverata per la delocalizzazione di immobile ad uso residenziale»), attestante la sussistenza delle condizioni previste dall'art. 1, comma 2, nonché la riconducibilità causale diretta dell'ordinanza o provvedimento di cui alla lettera a) agli eventi alluvionali di cui in premessa; nella relazione asseverata, inoltre:

i. è attestata la superficie complessiva dell'unità immobiliare da delocalizzare e la successiva determinazione del contributo massimo concedibile in conformità a quanto previsto dall'art. 1,

ii. è dato atto del danneggiamento dei beni mobili ubicati nell'immobile da delocalizzare, qualora esso sia avvenuto e sia stato causato dagli eventi alluvionali di cui in premessa;

c) la dichiarazione del proprietario o dei proprietari in caso di più unità immobiliari facenti parte dello stesso edificio, dalla quale si evinca la volontà unanime di delocalizzarsi e cedere, senza compenso, l'area di sedime e di pertinenza esclusiva dell'immobile demolito o da demolire nonché l'immobile da delocalizzare al patrimonio disponibile del comune, redatta secondo il modello in allegato 3 («dichiarazione di impegno alla cessione dell'area di sedime del fabbricato e il fabbricato al comune» oppure il verbale dell'assemblea di condominio).

2. Non è ammessa la delocalizzazione di singole unità immobiliari a uso abitativo facenti parte di un edificio costituito da più unità immobiliari laddove l'ordinanza di inagibilità riguardi l'intero edificio e pertanto, la richiesta per il rilascio del nulla osta deve essere presentata per l'intero immobile.

3. Non si può beneficiare del contributo di cui al presente articolo nei casi in cui per le medesime unità immobiliari sia già stato emesso il provvedimento di concessione di altra tipologia di contributo di cui all'art. 1 dell'OCS 14/2023, fatto salvo il contributo per i danni subiti ai beni mobili, ove spettante, in conformità a quanto previsto dall'art. 1, comma 10. Tale disposizione non si applica alle unità immobiliari situate nei territori della Regione Emilia-Romagna interessate da più eventi alluvionali, a cui sia già stato concesso un contributo a seguito dei primi eventi ai sensi dell'art. 1 dell'OCS 14/2023, e che in seguito

agli eventi verificatisi nei mesi di settembre e ottobre 2024 rientrano nelle casistiche di cui all'art. 1 c.2 della presente ordinanza.

4. Il comune, nell'ambito delle attività istruttorie di propria competenza, richiede alla Commissione tecnica straordinaria di cui all'art. 20-sexies, lettera f-bis del decreto-legge n. 61 del 2023, territorialmente competente, la verifica prevista dall'art. 1, comma 6.

5. Acquisito il parere favorevole della verifica della Commissione tecnica straordinaria, il soggetto beneficiario procede alla presentazione dell'istanza di contributo corredata dalla documentazione di cui all'art. 5, comma 1, della OCS 14/2023; ad essa sono inoltre allegati:

a) il parere favorevole della Commissione tecnica straordinaria;

b) il Quadro tecnico economico (QTE) dell'intervento comprensivo del costo di acquisto dell'area ove ricostruire, del costo di costruzione del nuovo immobile (risultante da computo metrico estimativo) e dalle ulteriori spese ammesse a finanziamento;

c) il calcolo della superficie complessiva dell'unità immobiliare da delocalizzare e la successiva determinazione del contributo massimo concedibile in conformità a quanto previsto dall'art. 1;

d) la stipula dell'atto di acquisto del terreno ovvero del contratto preliminare di vendita e l'impegno, da parte di tutti i proprietari, alla cessione gratuita al comune dell'area di sedime e di pertinenza esclusiva dell'immobile da delocalizzare;

e) la quantificazione dei costi sostenuti per spese notarili e per la ricostruzione in altro sito;

f) la perizia asseverata a firma del tecnico incaricato, redatta secondo il modello in allegato 5 («schema tipo di perizia asseverata dei danni subiti dagli immobili di edilizia abitativa e relative pertinenze»).


6. Il contributo spettante al beneficiario sarà erogato nelle seguenti modalità:

a) a titolo di anticipazione, nei limiti del 50 per cento del contributo spettante, per l'avvio delle attività connesse all'acquisto delle aree e all'attività di ricostruzione;

b) un ulteriore acconto, pari al 40 per cento del contributo spettante, su richiesta dell'interessato che attesti di aver speso non meno dell'80 per cento dell'importo erogato come primo acconto e alleghi la relativa attestazione della spesa come da modello in allegato 4 («attestazione della spesa di non meno dell'80% dell'importo erogato come primo acconto»);

c) un saldo per la corresponsione del restante 10 per cento del contributo spettante, nel limite comunque del tetto massimo definito all'art. 1, comma 4, all'esito della conclusione degli interventi e previa rendicontazione del contributo concesso.

7. Per tutti i contributi di cui al presente articolo, il Commissario adotta decreti di erogazione riferiti a ciascuna fase sia per le quote di acconto che per il saldo finale. L'acconto iniziale viene erogato contestualmente alla concessione del contributo con provvedimento unico. Il secondo acconto viene erogato su richiesta del beneficiario che attesti di aver speso non meno dell'80 per cento



dell'importo erogato come primo acconto. L'erogazione del saldo finale è condizionata all'esito favorevole delle verifiche sulla rendicontazione dell'intero contributo, presentata entro i termini di cui all'art. 10, comma 4, dell'OCS 14/2023, unitamente all'esame dei seguenti documenti per l'intero ammontare concesso:

a) copia delle fatture relative alla realizzazione degli interventi (o copia in formato cartaceo ovvero copia di cortesia), nonché ogni altra documentazione, valida ai fini fiscali e debitamente quietanzata, comprovante le spese sostenute, nonché i relativi mezzi di pagamento (bonifici bancari o postale, ovvero altro strumento di pagamento consentito nei circuiti bancari che ne consenta la tracciabilità ai sensi della legge 13 agosto 2010, n. 136).

b) copia dei contratti sottoscritti con professionisti e imprese recanti le clausole di obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari, nonché l'impegno al rispetto dei termini di completamento dei lavori fissati nel decreto di concessione;

c) attestazione del direttore dei lavori di regolare esecuzione dei lavori o certificato analogo e consuntivo dei lavori redatto sulla base dei prezzi effettivamente applicati al quale deve essere accluso un quadro di raffronto, per ogni voce, tra le quantità di progetto e le quantità eseguite;

d) Quadro tecnico economico riepilogativo della spesa complessivamente sostenuta a firma del beneficiario e del direttore lavori;

e) copia della segnalazione certificata di agibilità presentata presso il comune competente.

### Art. 3.

*Procedure per la concessione ed erogazione dei contributi per la delocalizzazione di immobili a uso residenziale in caso di acquisto di immobile già destinato a uso residenziale nel comune in cui è ubicato l'immobile da delocalizzare*

1. I soggetti beneficiari che intendono procedere con la delocalizzazione devono presentare, prima dell'inoltro dell'istanza di contributo, apposita richiesta di nulla osta al comune territorialmente competente, redatta secondo il modello in allegato 1 («istanza di valutazione preliminare della richiesta di delocalizzazione»), alla quale dovranno essere necessariamente allegati:

a) l'ordinanza o provvedimento del comune di inagibilità / sgombero / evacuazione / demolizione dell'immobile da delocalizzare, anche in forma collettiva per una pluralità di territori o edifici che sia tutt'ora in vigore.

b) la relazione asseverata rilasciata da un professionista abilitato, redatta secondo il modello in allegato 2 («schema di relazione asseverata per la delocalizzazione di immobile ad uso residenziale»), attestante la sussistenza delle condizioni previste dall'art. 1, comma 2, nonché la riconducibilità causale diretta dell'ordinanza o provvedimento di cui alla lettera a) agli eventi alluvionali di cui in premessa; nella relazione asseverata, inoltre:

i. sono indicati i dati della unità immobiliare da acquistare, l'ubicazione, la classificazione catastale, il prezzo di acquisto;

ii. è attestata la superficie complessiva dell'unità immobiliare da delocalizzare e la successiva determinazione del contributo massimo concedibile in conformità a quanto previsto dall'art. 1,

iii. è dato atto del danneggiamento dei beni mobili ubicati nell'immobile da delocalizzare, qualora esso sia avvenuto e sia stato causato dagli eventi alluvionali di cui in premessa;

c) la dichiarazione del proprietario o dei proprietari in caso di più unità immobiliari facenti parte dello stesso edificio, dalla quale si evinca la volontà unanime di delocalizzarsi e cedere, senza compenso, l'area di sedime dell'immobile demolito o da demolire nonché l'immobile da delocalizzare al patrimonio disponibile del comune, redatta secondo il modello in allegato 3 («dichiarazione di impegno alla cessione dell'area di sedime del fabbricato e il fabbricato al comune») oppure il verbale dell'assemblea di condominio;

2. Non è ammessa la delocalizzazione di singole unità immobiliari a uso abitativo facenti parte di un edificio costituito da più unità immobiliari laddove l'ordinanza di inagibilità riguardi l'intero edificio e pertanto, la richiesta per il rilascio del nulla osta deve essere presentata per l'intero immobile.

3. Non si può beneficiare del contributo di cui al presente articolo nei casi in cui per le medesime unità immobiliari sia già stato emesso il provvedimento di concessione di altra tipologia di contributo di cui all'art. 1 dell'OCS 14/2023, fatto salvo il contributo per i danni subiti ai beni mobili, ove spettante, in conformità a quanto previsto dall'art. 1, comma 10. Tale disposizione non si applica alle unità immobiliari situate nei territori della Regione Emilia-Romagna interessate da più eventi alluvionali, a cui sia già stato concesso un contributo a seguito dei primi eventi ai sensi dell'art. 1 dell'OCS 14/2023, e che in seguito agli eventi verificatisi nei mesi di settembre e ottobre 2024 rientrino nelle casistiche di cui all'art. 1 comma 2 della presente ordinanza.

4. Il comune, nell'ambito delle attività istruttorie di propria competenza, richiede alla Commissione tecnica straordinaria di cui all'art. 20-*sexies*, lettera f-*bis* del decreto-legge n. 61 del 2023, territorialmente competente, la verifica prevista dall'art. 1, comma 6.


5. Acquisito il parere favorevole della verifica della Commissione tecnica straordinaria, il soggetto beneficiario procede alla presentazione dell'istanza di contributo corredata dalla documentazione di cui all'art. 5, comma 1, della OCS 14/2023; ad essa sono inoltre allegati:

a) il parere favorevole della Commissione tecnica straordinaria;

b) i dati dell'unità immobiliare da acquistare, l'ubicazione, la classificazione catastale, la superficie complessiva, il prezzo di acquisto;

c) la stipula dell'atto di acquisto dell'immobile o della unità immobiliare, ovvero del contratto preliminare di vendita, e l'impegno, da parte di tutti i proprietari, alla cessione gratuita al comune dell'area di sedime e di pertinenza esclusiva dell'immobile da delocalizzare;

d) l'attestazione di conformità edilizio-urbanistica dell'immobile o dell'unità immobiliare da acquistare;



e) la verifica di congruità, con una tolleranza del 15%, del prezzo di acquisto con riferimento alla quotazione più aggiornata del valore di mercato desunto dalla banca dati delle quotazioni immobiliari dell'Agenzia delle entrate (OMI) per la specifica zona e tipologia costruttiva prendendo a riferimento lo stato conservativo normale e facendo una media tra il valore minimo e massimo;

f) la quantificazione delle spese notarili e degli oneri fiscali da sostenere per l'acquisto dell'immobile o della unità immobiliare;

g) il calcolo della superficie complessiva dell'unità immobiliare da delocalizzare e la successiva determinazione del contributo massimo concedibile in conformità a quanto previsto dall'art. 1;

h) la quantificazione del Quadro tecnico economico (QTE) qualora sia necessario provvedere ad eventuali interventi di ristrutturazione/manutenzione ordinaria e straordinaria del nuovo immobile al fine di renderlo pienamente idoneo;

i) l'attestazione del danneggiamento dei beni mobili ubicati nell'immobile da delocalizzare, qualora esso sia avvenuto e sia stato causato dagli eventi alluvionali di cui in premessa;

j) la perizia asseverata a firma del tecnico incaricato, redatta secondo il modello in allegato 5 («schema tipo di perizia asseverata dei danni subiti dagli immobili di edilizia abitativa e relative pertinenze»).

6. Il contributo spettante al beneficiario sarà erogato mediante un acconto fino alla concorrenza dell'importo corrispondente al prezzo di acquisto, maggiorato delle spese notarili e degli oneri fiscali connessi all'acquisto; tale pagamento costituisce rata di saldo del contributo per tutti i casi in cui nella perizia asseverata di cui all'art. 1, comma 1, lettera b) non sia stata attestata la necessità di provvedere ad eventuali interventi di ristrutturazione edilizia/manutenzione ordinaria e straordinaria del nuovo immobile.

7. Nei casi in cui l'immobile oggetto di acquisto debba essere sottoposto ad interventi di ristrutturazione/manutenzione ordinaria e straordinaria, così come attestato nella perizia asseverata di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), si provvede a determinare la quota parte eventualmente residua del contributo spettante, e la quota di contributo già erogata per l'acquisto dell'immobile.

8. La quota parte residua del contributo spettante, per le attività di ristrutturazione/manutenzione ordinaria e straordinaria del nuovo immobile, sarà erogata con le seguenti modalità:

a) un acconto pari al 50 per cento della quota parte residua del contributo spettante, su richiesta dell'interessato e previa trasmissione del contratto di compravendita dell'immobile nuovo;

b) un ulteriore acconto, fino al raggiungimento del 40 per cento del contributo spettante, su richiesta dell'interessato che attesti di aver speso non meno dell'80 per cento dell'importo erogato come primo acconto e alleghi la relativa attestazione della spesa come da modello in allegato 4 («attestazione della spesa di non meno dell'80% dell'importo erogato come primo acconto»);

c) un saldo per la corresponsione del restante 10 per cento del contributo spettante, nel limite comunque del tetto massimo definito all'art. 1, comma 4, tenuto conto degli importi già erogati per l'acquisto dell'immobile, all'esito della conclusione degli interventi e previa rendicontazione del contributo concesso.

9. Per tutti i contributi di cui al presente articolo, il Commissario adotta decreti di erogazione riferiti a ciascuna fase sia per le quote di acconto che per il saldo finale. L'acconto iniziale viene erogato contestualmente alla concessione del contributo con provvedimento unico. Il secondo acconto viene erogato su richiesta del beneficiario che attesti di aver speso non meno dell'80 per cento dell'importo erogato come primo acconto. L'erogazione del saldo finale è condizionata all'esito favorevole delle verifiche sulla rendicontazione dell'intero contributo, presentata entro i termini di cui all'art. 10 comma 4 dell'OCS 14/2023, unitamente all'esame dei seguenti documenti per l'intero ammontare concesso:

a) copia delle fatture relative alla realizzazione degli interventi (o copia in formato cartaceo ovvero copia di cortesia), nonché ogni altra documentazione, valida ai fini fiscali e debitamente quietanzata, comprovante le spese sostenute, nonché i relativi mezzi di pagamento (bonifici bancari o postale, ovvero altro strumento di pagamento consentito nei circuiti bancari che ne consenta la tracciabilità ai sensi della legge 13 agosto 2010, n. 136).

b) copia dei contratti sottoscritti con professionisti e imprese recanti le clausole di obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari, nonché l'impegno al rispetto dei termini di completamento dei lavori fissati nel decreto di concessione;

c) qualora vengano eseguiti anche interventi di ristrutturazione:

i. attestazione del direttore dei lavori di regolare esecuzione dei lavori o certificato analogo e, solo nei casi di interventi di ristrutturazione, consuntivo dei lavori redatto sulla base dei prezzi effettivamente applicati al quale deve essere accluso un quadro di raffronto, per ogni voce, tra le quantità di progetto e le quantità eseguite;


ii. Quadro tecnico economico riepilogativo della spesa complessivamente sostenuta a firma del beneficiario e del direttore lavori;

iii. copia della segnalazione certificata di agibilità presentata presso il comune competente.

#### Art. 4.

##### *Copertura finanziaria*

1. Agli oneri previsti dalla presente ordinanza si provvede a valere sulle risorse assegnate e rese disponibili per le misure di ricostruzione privata sulla contabilità speciale di cui all'art. 20-*quinquies*, comma 4, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, nonché, qualora si ricorra alle procedure di cui all'ordinanza commissariale n. 36/2024, a valere sulle risorse all'uopo disponibili ai sensi dell'art. 1, commi da 435 a 442, della legge 30 dicembre 2023, n. 213.



## Art. 5.

*Efficacia*

1. La presente ordinanza, trasmessa alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimità, sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà efficace dalla data di pubblicazione nel sito del Commissario straordinario, nella sezione Amministrazione trasparente (<https://commissari.gov.it/alluvionecentronord2023>) ed è comunicata alla Presidenza del Consiglio dei ministri, all'Autorità nazionale delegata per la ricostruzione e alle Presidenze delle Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche.

Roma, 7 settembre 2025

*Il Commissario straordinario: CURCIO*

Registrato alla Corte dei conti il 17 settembre 2025

Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, n. 2478

## AVVERTENZA:

La versione integrale dell'ordinanza sarà consultabile al seguente link: <https://commissari.gov.it/alluvionecentronord2023/normativa/ordinanze/elenco-ordinanze-2025>

25A05218

## ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

### AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

#### Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Augmentin».

*Estratto determina IP n. 668 del 28 agosto 2025*

Descrizione del medicinale da importare e attribuzione del numero di identificazione: è autorizzata l'importazione parallela del medicinale AUGMENTIN 875 mg / 125 mg -12 *filmcoated tablets* dalla Grecia con numero di autorizzazione 94093/13/04-12-2014, intestato alla società Glaxosmithkline Single Member A.E.B.E. Leof. Kifisias 266, 152 32, Halandri, Grecia e prodotto da Glaxo Wellcome Production, Mayenne (Francia), con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determina.

Importatore: Farma 1000 S.r.l. con sede legale in via Camperio Manfredo n. 9 - 20123 Milano (MI).

Confezione: «Augmentin» - «875 mg/125 mg compresse rivestite con film» 12 compresse in blister PVC/AL/PA-AL.

Codice A.I.C.: 040488126 (in base 10) 16MM5Y (in base 32).

Forma farmaceutica: compresse rivestite con film.

Composizione: ogni compressa rivestita con film contiene:

principio attivo: amoxicillina triidrato corrispondente a 875 mg di amoxicillina e potassio clavulanato corrispondente a 125 mg di acido clavulanico;

eccipienti: nucleo della compressa: magnesio stearato, carbossimetilamido sodico (tipo A), silice colloidale anidra, cellulosa microcristallina.

Rivestimento della compressa: titanio diossido (E171), ipromellosa, macrogol (4000, 6000) e olio di silicone (dimeticone).

Officine di confezionamento secondario:

Gxo Logistics Pharma Italy S.p.a., via Amendola n. 1 (loc. Ca-leppio) - 20049 Settala (MI);

De Salute S.r.l., via Antonio Biasini n. 26 - 26015 Soresina (CR);

S.C.F. S.r.l., via F. Barbarossa n. 7 - 26824 Cavenago d'Adda (LO);

Pharma Parteners S.r.l., via Ettore Strobino n. 55/57 - 59100 Prato (PO);

Kohlpharma GmbH - Im Holzau 8 - 66663 Merzig (Germania);

Prespack Sp.zo.o. - Grzybowa 8C - 62-081 Wysogotowo (Polonia).

#### *Classificazione ai fini della rimborsabilità*

Confezione: «Augmentin» - «875 mg/125 mg compresse rivestite con film» 12 compresse in blister PVC/AL/PA-AL.

Codice A.I.C.: 040488126.

Classe di rimborsabilità: Cnn.

#### *Classificazione ai fini della fornitura*

Confezione: «Augmentin» - «875 mg/125 mg compresse rivestite con film» 12 compresse in blister PVC/AL/PA-AL.

Codice A.I.C.: 040488126.


RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

#### *Stampati*

Le confezioni del medicinale importato devono essere poste in commercio con etichette e foglio illustrativo conformi al testo in italiano allegato e con le sole modifiche di cui alla presente determina e in linea con quanto previsto dal decreto legislativo 6 febbraio 2025, n. 10 «pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*» n. 31 del 7 febbraio 2025, recante l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento delegato (UE) 2016/161 della Commissione del 2 ottobre 2015, in materia di sicurezza sull'imballaggio dei medicinali per uso umano. Il foglio illustrativo dovrà riportare il produttore responsabile del rilascio relativo allo specifico lotto importato, come indicato nel foglio illustrativo originale. L'imballaggio esterno deve indicare in modo inequivocabile l'officina presso la quale il titolare AIP effettua il confezionamento secondario. Sono fatti salvi i diritti di proprietà industriale e commerciale del titolare del marchio e del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, inclusi eventuali marchi grafici presenti negli stampati, come simboli o emblemi; l'utilizzo improprio del marchio, in tutte le forme previste dalla legge, rimane esclusiva responsabilità dell'importatore parallelo.

#### *Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni di sospette reazioni avverse*

Il titolare dell'AIP è tenuto a comunicare al titolare dell'A.I.C. nel Paese dell'Unione europea/Spazio economico europeo da cui il medicinale



nale viene importato, l'avvenuto rilascio dell'AIP e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

25A05153

### **Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Imodium»**

*Estratto determina IP n. 665 del 27 agosto 2025*

Descrizione del medicinale da importare e attribuzione del numero di identificazione: è autorizzata l'importazione parallela del medicinale IMODIUM 2 mg harde capsules, 60 capsules dal Belgio con numero di autorizzazione BE001215, intestato alla società Johnson & Johnson Consumer NV/SA Antwerpseweg 15-17 B-2340 Beerse e prodotto da JNTL Consumer Health, Domaine De Maigremont, 27100 Val De Reuil, Francia e da Johnson & Johnson Consumer, Michel De Braeystraat 52, 2000 Antwerpen, Belgio, con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determina.

Importatore: Programmi Sanitari Integrati S.r.l. con sede legale in via Giovanni Lanza, 3 - 20121 Milano MI.

Confezione: IMODIUM «2 mg capsule rigide» 12 capsule.

Codice A.I.C. n. 038677062 (in base 10) 14WBL6(in base 32).

Forma farmaceutica: capsula rigida.

Composizione: una capsula rigida contiene:

principio attivo: 2 mg di loperamide cloridrato;

eccipienti: lattosio monoidrato, amido di mais, talco, magnesio stearato;

composizione della capsula: eritrosina (E 127); indigotina (E 132); ossido di ferro giallo (E 172); ossido di ferro nero (E 172); titanio diossido e gelatina.

Inserire al paragrafo 5 «Come conservare IMODIUM» del foglio illustrativo e sul confezionamento secondario: non conservare a temperatura superiore a 25°C.

Officine di confezionamento secondario:

Prespack Sp.zo.o., Grzybowa 8C, 62-081 Wysogotowo (Poland).

#### *Classificazione ai fini della rimborsabilità*

Confezione: IMODIUM «2 mg capsule rigide» 12 capsule.

Codice A.I.C. n. 038677062.

Classe di rimborsabilità: C-bis.

#### *Classificazione ai fini della fornitura*

Confezione: IMODIUM «2 mg capsule rigide» 12 capsule.

Codice A.I.C. n. 038677062.

OTC - medicinali non soggetti a prescrizione medica da banco.

#### *Stampati*

Le confezioni del medicinale importato devono essere poste in commercio con etichette e foglio illustrativo conformi al testo in italiano allegato e con le sole modifiche di cui alla presente determina e in linea con quanto previsto dal decreto legislativo 6 febbraio 2025, n. 10 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 31 del 7 febbraio 2025, recante l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento delegato (UE) 2016/161 della Commissione del 2 ottobre 2015, in materia di sicurezza sull'imballaggio dei medicinali per uso umano. Il foglio illustrativo dovrà riportare il produttore responsabile del rilascio relativo allo specifico lotto importato, come indicato nel foglio illustrativo originale. L'imballaggio esterno deve indicare in modo inequivocabile l'officina presso la quale il titolare AIP effettua il confezionamento secondario. Sono fatti salvi i diritti di proprietà industriale e commerciale del titolare del marchio e del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, inclusi eventuali marchi grafici presenti negli stampati, come simboli o emblemi; l'utilizzo improprio del marchio, in tutte le forme previste dalla legge, rimane esclusiva responsabilità dell'importatore parallelo.

#### *Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni di sospette reazioni avverse*

Il titolare dell'AIP è tenuto a comunicare al titolare dell'A.I.C. nel Paese dell'Unione europea/Spazio economico europeo da cui il medicinale viene importato, l'avvenuto rilascio dell'AIP e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

25A05154

### **Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Dulcolax».**

*Estratto determina IP n. 662 del 27 agosto 2025*

Descrizione del medicinale da importare e attribuzione del numero di identificazione: è autorizzata l'importazione parallela del medicinale DULCOLAX 5 mg tabletter - 30 enterotabletter dalla Norvegia con numero di autorizzazione MAN: 4511 Vnr 42 09 92, intestato alla società Opella Healthcare France SAS, 157 Avenue Charles De Gaulle, 92200 Neuilly-Sur-Seine, Francia e prodotto da Delpharm Reims S.A.S. - 10 Rue Colonel Charbonneaux - 51100 Reims, Francia, con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determina.

Importatore: Farma 1000 S.r.l. con sede legale in via Camperio Manfredo, 9 - 20123 Milano MI.

Confezione: DULCOLAX «5 mg compresse rivestite» 40 compresse rivestite in blister PVC/AL - codice A.I.C.: 038383079 (in base 10) 14MCH7 (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa rivestita.

Composizione: ogni compressa rivestita contiene:

principio attivo: 5 mg di bisacodile;

eccipienti: lattosio monoidrato, saccarosio, olio di ricino, amido di mais, amido solubile, glicerolo, magnesio stearato, talco, gomma arabica, titanio diossido (E171), acido metacrilico/metile metacrilato copolimero (1:1), acido metacrilico/metile metacrilato copolimero (1:2), macrogol, ferro ossido giallo (E172), cera bianca, cera carnauba, gomma lacca.

Officine di confezionamento secondario:

Kohlpharma GmbH, Im Holzhau 8, Merzig, Saarland, 66663, Germany;

S.C.F. S.r.l. - via F. Barbarossa, 7 - 26824 Cavenago d'Adda - LO;

Pharma Partners S.r.l. - via E. Strobino, 55/57 - 59100 Prato (PO);

GXO Logistics Pharma Italy S.p.a. - via Amendola, 1 - 20049 Calepio di Settala (MI);

De Salute S.r.l. - via Biasini, 26 - 26015 Soresina (CR);

Prespack Sp.zo.o., Grzybowa 8C, 62-081 Wysogotowo (Poland).

#### *Classificazione ai fini della rimborsabilità*

Confezione: DULCOLAX «5 mg compresse rivestite» 40 compresse rivestite in blister PVC/AL - codice A.I.C.: 038383079

Classe di rimborsabilità: C-bis.

#### *Classificazione ai fini della fornitura*

Confezione: DULCOLAX «5 mg compresse rivestite» 40 compresse rivestite in blister PVC/AL - codice A.I.C.: 038383079.

OTC - medicinali non soggetti a prescrizione medica da banco.

#### *Stampati*

Le confezioni del medicinale importato devono essere poste in commercio con etichette e foglio illustrativo conformi al testo in italiano allegato e con le sole modifiche di cui alla presente determina e in linea con quanto previsto dal decreto legislativo 6 febbraio 2025, n. 10 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 31 del 7 febbraio 2025, recante l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regola-



mento delegato (UE) 2016/161 della Commissione del 2 ottobre 2015, in materia di sicurezza sull'imballaggio dei medicinali per uso umano. Il foglio illustrativo dovrà riportare il produttore responsabile del rilascio relativo allo specifico lotto importato, come indicato nel foglio illustrativo originale. L'imballaggio esterno deve indicare in modo inequivocabile l'officina presso la quale il titolare AIP effettua il confezionamento secondario. Sono fatti salvi i diritti di proprietà industriale e commerciale del titolare del marchio e del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, inclusi eventuali marchi grafici presenti negli stampati, come simboli o emblemi; l'utilizzo improprio del marchio, in tutte le forme previste dalla legge, rimane esclusiva responsabilità dell'importatore parallelo.

*Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni di sospette reazioni avverse*

Il titolare dell'AIP è tenuto a comunicare al titolare dell'A.I.C. nel Paese dell'Unione europea/Spazio economico europeo da cui il medicinale viene importato, l'avvenuto rilascio dell'AIP e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

25A05155

**Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Tavor»**

*Estratto determina IP n. 661 del 28 agosto 2025*

Descrizione del medicinale da importare e attribuzione del numero di identificazione: è autorizzata l'importazione parallela del medicinale LORENIN 1 MG COMPRIMIDOS 30 U.P. dal Portogallo con numero di autorizzazione 8275404, intestato alla società Laboratórios Pfizer, LDA. Lagoas Park, Edificio 10 2740-271 Porto Salvo Portogallo e prodotto da Pfizer Ireland Pharmaceuticals Unlimited Company Little Connell - W12 HX57 - Newbridge - C. Kildare Irlanda e da Pfizer Manufacturing Deutschland GMBH Mooswaldallee, 1 - 79108 - Freiburg Im Breisgau - Germania, con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determina.

Importatore: Difarmed Sociedad Limitada Unipersonal con sede legale in Sant Josep, 116 Nave 2, Sant Feliu de Llobregat 08980 Barcelona.

Confezione: TAVOR «1 mg compresse» 20 compresse in blister pvc/al.

Codice A.I.C.: 052392014 (in base 10) 1KYW2G(in base 32).

Forma farmaceutica: compressa.

Composizione: una compressa contiene:

principio attivo: Lorazepam 1 mg;

eccipienti: lattosio idrato, cellulosa microcristallina, polacrilin potassio, magnesio stearato.

Sostituire nel foglio illustrativo ed etichette la dicitura «compressa/e rivestita/e con film» con «compressa/e» laddove riportato.

Eliminare al paragrafo 6 del foglio illustrativo: «Il film di rivestimento contiene idrossipropilometilcellulosa, polietilenglicole 6000, titanio diossido, talco.»

Modificare la descrizione riportata al paragrafo 6 del foglio illustrativo come di seguito indicato:

Descrizione dell'aspetto di Tavor e contenuto delle confezioni

Le compresse di Tavor da 1 mg sono compresse rotonde, piatte, con i bordi smussati, di colore da bianco-crema, con impresso «1,0» su un lato e con un'incisione sull'altro lato. Le compresse sono disponibili in blister di PVC/alluminio in confezione da 20 e 30 compresse.

Officine di confezionamento secondario:

Pharma Gerke Arzneimittelvertriebs GmbH Friedrich-Bergius-str. 13, 41516 Grevenbroich, Germania;

European Pharma B.V., Handelsweg 21, Tynaarlo, 9482 WG, Paesi Bassi;

Difarmed SLU, C/Laurea Miró 379-383, nave 3 PI El Pla, Sant Feliu de Llobregat, 08980, Barcelona, Spagna.

*Classificazione ai fini della rimborsabilità*

Confezione: TAVOR «1 mg compresse» 20 compresse in blister pvc/al.

Codice A.I.C. : 052392014.

Classe di rimborsabilità: C.

*Classificazione ai fini della fornitura*

Confezione: TAVOR «1 mg compresse» 20 compresse in blister pvc/al.

Codice A.I.C. : 052392014.

RR – medicinale soggetto a prescrizione medica.

*Stampati*

Le confezioni del medicinale importato devono essere poste in commercio con etichette e foglio illustrativo conformi al testo in italiano allegato e con le sole modifiche di cui alla presente determina e in linea con quanto previsto dal decreto legislativo 6 febbraio 2025, n. 10, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 31 del 7 febbraio 2025, recante l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento delegato (UE) 2016/161 della Commissione del 2 ottobre 2015, in materia di sicurezza sull'imballaggio dei medicinali per uso umano. Il foglio illustrativo dovrà riportare il produttore responsabile del rilascio relativo allo specifico lotto importato, come indicato nel foglio illustrativo originale. L'imballaggio esterno deve indicare in modo inequivocabile l'officina presso la quale il titolare AIP effettua il confezionamento secondario. Sono fatti salvi i diritti di proprietà industriale e commerciale del titolare del marchio e del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, inclusi eventuali marchi grafici presenti negli stampati, come simboli o emblemi; l'utilizzo improprio del marchio, in tutte le forme previste dalla legge, rimane esclusiva responsabilità dell'importatore parallelo.

*Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni di sospette reazioni avverse*

Il titolare dell'AIP è tenuto a comunicare al titolare dell'A.I.C. nel Paese dell'Unione europea/Spazio economico europeo da cui il medicinale viene importato, l'avvenuto rilascio dell'AIP e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

25A05156

**Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Fluimucil antibiotico».**


*Estratto determina AAM/PPA n. 552/2025 del 12 settembre 2025*

Si autorizza il seguente *grouping* di quarantasei variazioni:

3 x tipo IA.A.7 soppressione dei siti di fabbricazione per un principio attivo, un prodotto intermedio o finito, un sito di confezionamento, un fabbricante responsabile del rilascio dei lotti, un sito in cui si svolge il controllo dei lotti o un fornitore di materia prima, di un reattivo o di un eccipiente (se precisato nel fascicolo);

tipo II B.II.a.3.b.2 modifiche nella composizione (eccipienti) del prodotto finito - altri eccipienti - modifiche qualitative o quantitative di uno o più eccipienti tali da avere un impatto significativo sulla sicurezza, la qualità o l'efficacia del medicinale;

7 x tipo IB B.II.b.3.a modifica nel procedimento di fabbricazione del prodotto finito, compreso un prodotto intermedio utilizzato per la fabbricazione del prodotto finito - modifica minore nel procedimento di fabbricazione;



2 x tipo IB B.II.d.1.z modifica dei parametri di specifica e/o dei limiti del prodotto finito - altra variazione;

tipo IB B.II.b.3.z modifica nel procedimento di fabbricazione del prodotto finito, compreso un prodotto intermedio utilizzato per la fabbricazione del prodotto finito - altra variazione;

tipo IA B.II.d.1.d modifica dei parametri di specifica e/o dei limiti del prodotto finito - soppressione di un parametro di specifica non significativo (ad esempio soppressione di un parametro obsoleto, quali aroma e sapore, o prova di identificazione per un materiale colorante o aromatizzante);

tipo IB B.II.d.1.d modifica dei parametri di specifica e/o dei limiti del prodotto finito - soppressione di un parametro di specifica non significativo (ad esempio soppressione di un parametro obsoleto, quali aroma e sapore, o prova di identificazione per un materiale colorante o aromatizzante);

2 x tipo IB B.II.d.1.g modifica dei parametri di specifica e/o dei limiti del prodotto finito - aggiunta o sostituzione (ad esclusione dei prodotti biologici o immunologici) di un parametro di specifica con il corrispondente metodo di prova, per questioni di sicurezza o di qualità;

tipo II B.II.d.1.e modifica dei parametri di specifica e/o dei limiti del prodotto finito - modifica al di fuori dei limiti di specifica approvati;

tipo II B.II.b.4.d modifica della dimensione del lotto (comprese le categorie di dimensione del lotto) del prodotto finito - la modifica riguarda tutte le altre forme farmaceutiche fabbricate secondo procedimenti di fabbricazione complessi;

5 x tipo IA B.II.b.5.c modifica delle prove in corso di fabbricazione o dei limiti applicati durante la fabbricazione del prodotto finito - soppressione di una prova in corso di fabbricazione non significativa;

Tipo IA B.II.b.5.a modifica delle prove in corso di fabbricazione o dei limiti applicati durante la fabbricazione del prodotto finito - rafforzamento dei limiti applicati in corso di fabbricazione;

tipo IB B.II.b.4.a modifica della dimensione del lotto (comprese le categorie di dimensione del lotto) del prodotto finito - sino a 10 volte superiore alla dimensione attuale approvata del lotto;

7 x tipo IA B.II.d.2.e modifica della procedura di prova del prodotto finito - aggiornamento della procedura di prova per renderla conforme alla monografia generale aggiornata della farmacoepa europea

tipo IA B.II.b.5.b modifica delle prove in corso di fabbricazione o dei limiti applicati durante la fabbricazione del prodotto finito - aggiunta di nuove prove e di nuovi limiti;

3 x tipo IA B.III.2.b modifica al fine di conformarsi alla farmacoepa europea o alla farmacoepa nazionale di uno Stato membro - modifica al fine di conformarsi ad un aggiornamento della monografia applicabile della farmacoepa europea o della farmacoepa nazionale di uno Stato membro;

tipo IB B.II.d.1.c modifica dei parametri di specifica e/o dei limiti del prodotto finito - aggiunta di un nuovo parametro di specifica alla specifica con il corrispondente metodo di prova;

2 x tipo IB B.II.d.2.d modifica della procedura di prova del prodotto finito - altre modifiche di una procedura di prova (comprese sostituzioni o aggiunte);

tipo IA B.II.d.2.a modifica della procedura di prova del prodotto finito - modifiche minori ad una procedura di prova approvata;

tipo IB B.II.e.1.a.1 modifica del confezionamento primario del prodotto finito - composizione qualitativa e quantitativa - forme farmaceutiche solide;

tipo IB B.II.f.1.a.1 modifica della durata di conservazione o delle condizioni di stoccaggio del prodotto finito - riduzione della durata di conservazione del prodotto finito - così come confezionato per la vendita da «36 mesi» a «24 mesi»;

tipo IB B.II.b.5.z modifica delle prove in corso di fabbricazione o dei limiti applicati durante la fabbricazione del prodotto finito - altra variazione;

tipo IA B.II.d.1.h modifica dei parametri di specifica e/o dei limiti del prodotto finito - aggiornamento del fascicolo al fine di conformarsi alle disposizioni di una monografia generale aggiornata della farmacoepa europea per il prodotto finito.

È autorizzata pertanto la modifica richiesta con impatto sugli stampati (paragrafi 6.1 e 6.3) del riassunto delle caratteristiche del prodotto e corrispondenti paragrafi del foglio illustrativo e delle etichette.

Trovano quindi applicazione l'art. 1, comma 2, della determina scorte (consegna del foglio illustrativo aggiornato e smaltimento delle scorte).

Non si applica l'art. 3 della determina scorte (termine massimo per lo smaltimento delle scorte).

Da:

6.1 Elenco degli eccipienti:

eccipienti: disodio edetato;

(...).

6.3 Periodo di validità:

3 anni.

(...).

A:

6.1 Elenco degli eccipienti:

flumucil antibiotico 500 mg/4 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile, per nebulizzatore e per instillazione endotracheobronchiale;

eccipienti: disodio edetato, acido cloridrico;

flumucil antibiotico 250 mg/2 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile, per nebulizzatore e per instillazione endotracheobronchiale;

eccipienti: disodio edetato;

(...).

6.3 Periodo di validità:

flumucil antibiotico 500 mg/4 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile, per nebulizzatore e per instillazione endotracheobronchiale;

2 anni;

flumucil antibiotico 250 mg/2 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile, per nebulizzatore e per instillazione endotracheobronchiale;

3 anni;

(...).

Si autorizza inoltre la seguente variazione presentata con procedura N1B/2025/376:

B.II.f.1.d modifica della durata di conservazione o delle condizioni di stoccaggio del prodotto finito - modifiche delle condizioni di stoccaggio del prodotto finito o del prodotto diluito/ricostituito da «Nessuna condizione di conservazione per il prodotto ricostituito» a «per uso topico: conservare la soluzione ricostituita in frigorifero (2-8 °C)».

È autorizzata pertanto la modifica richiesta con impatto sugli stampati (paragrafo 6.4) del riassunto delle caratteristiche del prodotto e corrispondenti paragrafi del foglio illustrativo e delle etichette.

Da:

6.4 Precauzioni particolari per la conservazione:

conservare a temperatura inferiore ai 30 °C.

A:

6.4 Precauzioni particolari per la conservazione:

non conservare a temperatura superiore a 30 °C.

Per uso topico.

Soluzione ricostituita: conservare in frigorifero (2 °C - 8 °C),

per il medicinale 020660 FLUMUCIL ANTIBIOTICO.

Confezioni:

(054) «500 mg/4 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile, per nebulizzatore e per instillazione endotracheobronchiale» 1 flaconcino + 1 fiala solvente da 4 ml;

(066) «500 mg/4 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile, per nebulizzatore e per instillazione endotracheobronchiale» 3 flaconcini + 3 fiale solvente da 4 ml.

Codice pratica: VN2/2024/27 - N1B/2025/376.

Titolare A.I.C.: Zambon Italia S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Bresso - Milano, via Lillo del Duca n. 10 - 20091 - codice fiscale 03804220154.



*Stampati.*

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, al riassunto delle caratteristiche del prodotto ed entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo e all'etichettatura.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

*Smaltimento scorte*

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 1, della determina di cui al presente estratto, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della determina di cui al presente estratto, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

25A05157

**Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Olimel»***Estratto determina AAM/PPA n. 551/2025 del 12 settembre 2025*

Autorizzazione variazioni e descrizione del medicinale con attribuzione numero A.I.C.

È autorizzato il *grouping*, composto dalle seguenti variazioni di tipo IB, n. 2 B.II.e).5.a).2 con conseguente immissione in commercio del medicinale OLIMEL nelle confezioni di seguito indicate:

«periferico N4E, emulsione per infusione» 5 sacche a 3 comparti da 1500 ml – A.I.C. 039941556 - (base 10) 162XFN (base 32);

«periferico N4E, emulsione per infusione» 5 sacche a 3 comparti da 2000 ml – A.I.C. 039941568 - (base 10) 162XG0 (base 32);

«N5E, emulsione per infusione» 5 sacche a 3 comparti da 1500 ml – A.I.C. 039941570 - (base 10) 162XG2 (base 32);

«N5E, emulsione per infusione» 5 sacche a 3 comparti da 2000 ml – A.I.C. 039941582 - (base 10) 162XGG (base 32);

«N7E, emulsione per infusione» 5 sacche a 3 comparti da 1500 ml – A.I.C. 039941594 - (base 10) 162XGU (base 32);

«N7E, emulsione per infusione» 5 sacche a 3 comparti da 2000 ml – A.I.C. 039941606 - (base 10) 162XH6 (base 32);

«N9E, emulsione per infusione» 5 sacche a 3 comparti da 1500 ml – A.I.C. 039941618 - (base 10) 162XHL (base 32);

«N9E, emulsione per infusione» 5 sacche a 3 comparti da 2000 ml – A.I.C. 039941620 - (base 10) 162XHN (base 32);

«N12E, emulsione per infusione» 5 sacche a 3 comparti da 1500 ml – A.I.C. 039941632 - (base 10) 162XJ0 (base 32);-

«N12E, emulsione per infusione» 5 sacche a 3 comparti da 2000 ml – A.I.C. 039941644 - (base 10) 162XJD (base 32).

Principio attivo: soluzione di glucosio con calcio, una emulsione di lipidi e una soluzione di aminoacidi con altri elettroliti.

Codice pratica: C1B/2025/346.

Procedura europea: FR/H/0419/001 - 003; 005; 007/IB/099/G.

Titolare A.I.C.: Baxter S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in via del Serafico n. 89 - 00142 Roma, codice fiscale 00492340583.

*Classificazione ai fini della rimborsabilità*

Per le nuove confezioni di cui all'art. 1 è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità: C-nn.

*Classificazione ai fini della fornitura*

Per le nuove confezioni di cui all'art. 1 è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura: medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, da rinnovare volta per volta, vendibili al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti - internista, specialista in scienze dell'alimentazione e della nutrizione clinica.

*Stampati*

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla presente determina.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

*Disposizioni finali*

La presente determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.


25A05158

**MINISTERO DELL'AMBIENTE  
E DELLA SICUREZZA ENERGETICA****Adozione del piano antincendio boschivo, con periodo di validità 2024-2028, Parco nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni.**

Con decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, decreto ministeriale n. 260 del 16 settembre 2025, è stato adottato il piano di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi (o piano AIB) 2024-2028, del Parco nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, in attuazione dell'art. 8, comma 2, della legge 21 novembre 2000, n. 353.

Il decreto è consultabile sul sito ministeriale nella sezione dedicata agli incendi boschivi [www.mase.gov.it/temi/Aree\\_naturali\\_protette\\_e\\_Rete\\_Natura\\_2000/attivita\\_antincendi\\_boschivi](http://www.mase.gov.it/temi/Aree_naturali_protette_e_Rete_Natura_2000/attivita_antincendi_boschivi), all'interno della cartella «normativa, decreti e ordinanze», così come il piano AIB all'interno della cartella «piani AIB dei Parchi nazionali».

25A05219



---

**MINISTERO DEL LAVORO  
E DELLE POLITICHE SOCIALI****Adeguamento delle sanzioni amministrative previste dall'art. 10 della legge 29 marzo 1985, n. 113  
che disciplina il collocamento dei centralinisti telefonici non vedenti.**

Si comunica che, a decorrere dal 19 settembre 2025 e fino al termine di novanta giorni, il decreto direttoriale n. 374 del 18 settembre 2025 di adeguamento degli importi delle sanzioni amministrative previste dall'art. 10 della legge 29 marzo 1985, n. 113 è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali [www.lavoro.gov.it](http://www.lavoro.gov.it) nella sezione «Pubblicità Legale».

**25A05211**

---

---

MARGHERITA CARDONA ALBINI, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

---

(WI-GU-2025-GU1-225) Roma, 2025 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.



*pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca*



**CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)  
validi a partire dal 1° GENNAIO 2024**

**GAZZETTA UFFICIALE – PARTE I (legislativa)**

**CANONE DI ABBONAMENTO**

<b>Tipo A</b>	<u>Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:</u> (di cui spese di spedizione € 257,04)* (di cui spese di spedizione € 128,52) *	- annuale € <b>438,00</b> - semestrale € <b>239,00</b>
<b>Tipo B</b>	<u>Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:</u> (di cui spese di spedizione € 19,29)* (di cui spese di spedizione € 9,64)*	- annuale € <b>68,00</b> - semestrale € <b>43,00</b>
<b>Tipo C</b>	<u>Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE:</u> (di cui spese di spedizione € 41,27)* (di cui spese di spedizione € 20,63)*	- annuale € <b>168,00</b> - semestrale € <b>91,00</b>
<b>Tipo D</b>	<u>Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali:</u> (di cui spese di spedizione € 15,31)* (di cui spese di spedizione € 7,65)*	- annuale € <b>65,00</b> - semestrale € <b>40,00</b>
<b>Tipo E</b>	<u>Abbonamento ai fascicoli della 4ª serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:</u> (di cui spese di spedizione € 50,02)* (di cui spese di spedizione € 25,01)*	- annuale € <b>167,00</b> - semestrale € <b>90,00</b>
<b>Tipo F</b>	<u>Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:</u> (di cui spese di spedizione € 383,93)* (di cui spese di spedizione € 191,46)*	- annuale € <b>819,00</b> - semestrale € <b>431,00</b>

**N.B.:** L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

**PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI** (oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, <i>concorsi</i> , prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

**GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II**

(di cui spese di spedizione € 40,05)*	- annuale € <b>86,72</b>
(di cui spese di spedizione € 20,95)*	- semestrale € <b>55,46</b>

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83+IVA)

Sulle pubblicazioni della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%. Si ricorda che in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica [editoria@ipzs.it](mailto:editoria@ipzs.it).

**RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI**

Abbonamento annuo	€ <b>190,00</b>
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni – SCONTO 5%	€ <b>180,50</b>
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ <b>18,00</b>

I.V.A. 4% a carico dell'Editore


Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso.

Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste.

Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

**N.B. – La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.  
RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO**

\* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C





\* 4 5 - 4 1 0 1 0 0 2 5 0 9 2 7 \*

€ 1,00

